

XXXIV.

TORNATA DI MARTEDÌ 17 MARZO 1891

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

IMBRIANI interpella il ministro dell'interno circa i dolorosi fatti di Livorno e circa alcune teoriche repressive da lui espresse ieri in questa Camera.

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde.

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde a una interrogazione del deputato DE MURTAS intorno ai provvedimenti da prendere pei danneggiati dallo straripamento del Cedrino.

BONGHI svolge la seguente mozione:

La Camera risolve che secondo l'articolo 5 dello Statuto, i trattati che importano aumento o diminuzione di territorio del regno e gli atti del Governo, pei quali si assume un protettorato su regioni straniere, devono essere presentati al Parlamento, perchè ne deliberi prima che sieno ratificati.

MIRABELLI, ARBIB, IMBRIANI, TORRACA, DI RUDINI, presidente del Consiglio e CRISPI prendono parte alla discussione della mozione BONGHI.

CAPPELLI presenta la relazione sul disegno di legge per l'autorizzazione delle spese occorrenti alla Commissione reale nella colonia Eritrea.

Il presidente del Consiglio presenta quattro disegni di legge:

Protettorato ai Capi degli Habab - Assegno mensile di 500 talleri; Protettorato ai Capi dei Beni Amer - Assegno mensile di 400 talleri ridotto indi a lire 1800; Protettorato al sultano di Obbia - Assegno annuo di 1200 talleri; Protettorato al sultano dei Miggertini - Assegno annuo di 1800 talleri al sultano dei Miggertini e di 600 talleri al sultano di Obbia.

Discussione sull'ordine del giorno.

Parlano PELLOUX, ministro della guerra e DI BRIGANZE.

Comunicasi una domanda d'interrogazione del deputato MARAZZI.

Presidente comunica il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto su i disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 85 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1889-90; Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 30 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1889-90; Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 127 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1889-90.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Suardo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Cavallotti, di giorni 10. Per motivi di salute, gli onorevoli: Patrizj, di giorni 5; Barzilai, di 8; Farina Luigi Emanuele, di 20; Ambrosoli, di 10. Per ufficio pubblico l'onorevole Clementini di giorni 3.

(Sono accordati).

Votazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto di tro disegni di legge di maggiori spese, stati già approvati dalla Camera per alzata e seduta.

Si proceda alla chiama.

Suardo, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Afan de Rivera — Alimèna — Amadei — Amato-Pojero — Amore — Arbib — Armirotti — Arnaboldi — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Balestreri — Basini — Beltrami — Berti Domenico — Bertollo — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonghi — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Branca — Brin — Brunetti — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Caldesi — Calpini — Campi — Canzio — Capilupi — Capo — Cappelli — Carcano — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Cavalieri — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cittadella — Cocco-Ortu — Coffari — Colombo — Colonna-Sciara — Comin — Compans — Corvetto — Costa Alessandro — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

Damiani — Daneo — Danieli — D'Arco — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — De Giorgio — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Murtas — De Pazzi — De Pappi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Di San Giuseppe.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizj — Facheris — Fagioli — Faldella — Farina Nicola — Favale — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fortunato — Franceschini — Frascara — Frola.

Gallavresi — Gallo Niccolò — Garelli — Gasco — Giampietro — Giolitti — Giordano Apostoli — Giorgi — Giovanelli — Gorio — Grimaldi.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Laj — Lanzara — Lazzaro — Leali — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luciani — Lucifero — Lugli — Luporini.

Maffi — Maluta — Maranca Antinori — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Gio. Batt. — Marzin — Maury — Mazza — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Molmenti — Montagna — Monticelli — Morelli — Morin — Muratori — Musi.

Narducci — Nasi Carlo — Nicoletti — Niccolosi — Nicotera — Nocito.

Oddone Luigi.

Pais Serra — Pandolfi — Pantano — Papa — Pascolato — Pavoncelli — Pelloux — Perrone di San Martino — Pignatelli-Strongoli — Pinchia — Placido — Plebano — Poggi — Poli — Pompili — Ponti — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Ricci — Ridolfi — Riolo Vincenzo — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Rossi Rodolfo — Ruspoli.

Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sardi — Sella — Silvestri — Simeoni — Simonelli — Simonetti — Sineo — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Speroni — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tasca Lanza — Tegas — Testasecca — Tiepolo — Tittoni — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torelli — Torraca — Treves — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Valle Angelo — Valli Eugenio — Vischi — Vollarò Saverio.

Zainy — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Barazzuoli — Berio — Bertolotti.

Cagnola — Capoduro.

D'Ayala Valva.

Grossi — Guglielmi.

La Porta.

Massabò — Mocenni — Monti.

Patrizi — Penserini.

Rocco — Rubini.

Toaldi — Torrigiani.

Vaccaj.

Zappi.

Sono ammalati:

Anzani.

Baroni.

Cavalletto.

Fani — Fili-Astolfone.

Gagliardo — Genala.

Jannuzzi.

Puccini.

Randaccio — Reale — Ruggieri.

Seismit-Doda — Semmola

Tacconi — Tenani.

Sono in missione:

Coppino.

Franchetti — Franzi.

Mazzoni.

Passerini.

Serra.

Annunzio e svolgimento di una interpellanza.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte, e procederemo nell'ordine del giorno.

Innanzi tutto deggio comunicare alla Camera un'interpellanza che si riferisce ad un'altra, svolta ieri, e che, appunto per questo, comunico ora, in principio di seduta, facendo eccezione alla massima la quale stabilisce doversi le interpellanze annunziare in fine di seduta, allorchè si stabilisce l'ordine del giorno, massima che da ora in avanti sarà sempre osservata.

L'interpellanza è dell'onorevole Imbriani, ed è la seguente:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno circa i dolorosi fatti di Livorno, e circa alcune teoriche repressive da lui espresse ieri in questa Camera. ”

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di dichiarare se e quando accetti di rispondere.

Nicotera, ministro dell'interno. Io sono agli ordini della Camera; anzi dichiaro che desidero di rispondere subito.

Presidente. Se la Camera lo consente, e poichè il regolamento dà facoltà di rispondere subito alle interpellanze, l'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per isvolgere la sua interpellanza.

Imbriani. Premetto che democrazia significa ordine, e che il disordine non può giovare se non a coloro i quali non desiderano lo sviluppo delle idee democratiche. Là dove entra il disordine certamente cessa la libertà. E per lo sviluppo delle nostre idee abbiamo bisogno di libertà larghe: da ciò la formula di popolo ordinato a libertà.

Intorno ai fatti di Livorno mi sono giunte parecchie comunicazioni: e fatto le debite riserve, desidererei sapere dal ministro dell'interno alcune cose.

Anzitutto osservo che tra gli arrestati figurano alcuni giovani eletti, incapaci di delitti brutali e selvaggi come quelli commessi a Livorno.

Gli arresti furono fatti a casaccio, in massa. Spetterà perciò al ministro il vedere fin dove arrivi la responsabilità dell'autorità prefettizia, e certamente io non dubito che egli lo farà. Per esempio io penso che il caso deplorabilissimo di quella guardia uccisa, ha bisogno di una inchiesta per vedere se i proiettili dai quali è stata colpita, non potessero per caso essere partiti dalle stesse guardie. (*ilarità*). Signori, in una colluttazione che avvenne in un luogo ristretto, sopra

una strada larga appena sei metri, l'ipotesi è almeno possibile. Ciascuno intende che non tutti i colpi potevano essere tirati sugli individui, petto a petto, perchè, finora almeno, non si ha notizia che di cinque o sei feriti. Il dubbio che ho espresso è, ripeto, possibile, e un'inchiesta potrà accertare se sia fondato oppure no.

Intanto, la mia interpellanza più specialmente si aggira intorno ad una teorica espressa ieri dal ministro, e che potrebbe riuscire pericolosissima. Il ministro ieri ha detto: le guardie, al revolver debbono rispondere col revolver: e queste parole, rivolte ad agenti dell'ordine pubblico, sono pericolose.

Infatti, in una folla può esser posto un agente provocatore da persone a cui farebbe piacere di vedere il disordine; ed ove questo agente provocatore tirasse sulle guardie, data la teorica del ministro, ne verrebbe un eccidio di cui per lo più fanno le spese gli innocenti.

Inoltre, la teorica del delitto individuale vendicato sul momento, non mi parrebbe neppure civile. Se un singolo individuo commette un reato, deve essere assicurato alla giustizia. Questo è l'obbligo della forza pubblica: il reo deve essere deferito ai tribunali, perchè la giustizia provveda ed abbia il suo corso. Ma la vendetta immediata, la vendetta autorizzata in questo modo dalla bocca di un membro del Governo, a me pare pericolosa assai, e spero che il ministro vorrà rettificarla, altrimenti essa ci condurrebbe alle teoriche di Lynch, alle teoriche americane, agli eccidii della Nuova Orleans che ieri abbiamo, con sentimenti civili, riprovati così altamente.

Quindi io mi attendo dall'onorevole ministro un'esplicita dichiarazione la quale stabilisca bene i termini, e non faccia sì che una parola usci tagli di bocca in un momento di giusta indignazione dinanzi ad un cadavere, possa essere interpretata malamente da coloro che hanno bisogno di essere più tenuti a freno che di essere sguinzagliati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Comincio dal compiacermi coll'onorevole Imbriani delle sue prime dichiarazioni, quando ha affermato che la democrazia non intende di propagare, di diffondere le sue teorie col disordine, e che, anzi, la democrazia, più che altri, deve tenere a che la libertà non sia mai scompagnata dall'ordine.

Venendo poi alla questione di fatto, non posso dire all'onorevole Imbriani più di quello che dissi ieri all'onorevole Di Breganze. È stata ordinata

un'inchiesta dal Ministero, ed inoltre procede il magistrato.

Se fra gli arrestati vi sono alcuni innocenti, e se la loro innocenza sarà riconosciuta, l'onorevole Imbriani non deve dubitare che saranno liberati.

Si tratta d'inconvenienti inevitabili. Quando accade un fatto deplorabile, come quello di Livorno, si fanno degli arresti (e l'onorevole Imbriani deve convenire che, in quel momento non è possibile discernere assolutamente chi è stato il provocatore) e ordinariamente si arrestano quelli che più fanno resistenza o mostrano volontà di resistere. Ma la verità non tarda a venire a galla: e se, ripeto, per i fatti di Livorno innocenti sono stati arrestati, sia certo che questi saranno presto liberati, anche prima che si compia il giudizio.

In quanto poi al punire le autorità, se avessero mancato al loro dovere (e a me, fino a questo momento, non risulta che abbiano mancato) creda l'onorevole Imbriani che, se questo risulterà, io sarò equanime; e come chiederò che siano puniti coloro che hanno provocato e che si son fatti autori della ribellione, non mancherò di punire le autorità che dipendono da me, le quali avessero mancato al loro dovere.

Passiamo ora alla teoria. Io credevo di essermi ieri spiegato molto chiaramente.

Ieri ho detto, e non sotto l'impressione dolorosa del fatto, ma a studio e pensatamente, (*Bene!*) che le autorità debbono rispettare la libertà; debbono rispettare i diritti dei cittadini; debbono esser civili; debbono adoperarsi, in tutti i modi, per evitare che nascano conflitti; ed anche in presenza del pericolo non debbono prendere l'iniziativa, non dico della provocazione, ma neanche della resistenza. Questo mio concetto, credo di averlo spiegato chiaramente.

Ma quando accadono fatti come quelli di Livorno, che forza, onorevole Imbriani, vuole che abbiano queste autorità, se debbono rimanere con le armi alla cintola e non adoperarle mai? Io lo prego di pensarci bene. Non si tratta della vendetta: si tratta semplicemente del diritto di difesa! (*Benissimo!*)

Ma, onorevole Imbriani, se Ella fosse aggredito, se le tirassero dei colpi di revolver, Ella rimarrebbe con le mani incrociate, aspettando, senza reagire?

Dunque, torno a dire, le autorità non debbono provocare: e se vi fossero, nel caso speciale, agenti provocatori, l'onorevole Imbriani non dubiti che saranno puniti. Le autorità debbono

avere grande freddezza d'animo, debbono spingere la pazienza fino all'ultimo estremo; ma quando l'ultimo estremo è arrivato, se v'è qualcuno che adopera le armi contro gli agenti della forza, spero che anche l'onorevole Imbriani riconoscerà che, per il diritto di difesa, possano anche questi agenti adoperare le loro armi. (*Commenti — Approvazioni*).

Io non voglio, onorevole Imbriani, pregiudicare l'azione così dell'inchiesta ordinata dal Ministero, come della inchiesta che farà il potere giudiziario. Ma io non posso lasciar sussistere un dubbio, che l'onorevole Imbriani manifesta: cioè che la guardia uccisa possa essere stata colpita dai suoi compagni. I colpi di revolver non partirono dalle guardie di pubblica sicurezza.

Imbriani. Era un'ipotesi!

Nicotera, ministro dell'interno. Ma è una ipotesi che Ella mi permetterà che io non ammetta, almeno fino a prova contraria. Aggiungo che alla guardia uccisa è stato trovato il revolver carico di tutti i sei colpi, il che prova che non aveva dato nessuna occasione per essere presa a bersaglio.

Un'altra circostanza da notare è questa. A Livorno furono tirati moltissimi colpi di revolver dall'una e dall'altra parte. Ebbene, o signori, i feriti fra i dimostranti sono relativamente così pochi, e così lievemente, che v'è da credere questo: che le guardie di pubblica sicurezza tiravano in aria, visto e considerato che, se avessero tirato in mezzo alla folla (e l'onorevole Imbriani stesso ha osservato che la strada era stretta) non sarebbe stato possibile evitare una grande carneficina.

Quindi se vi è qualche cosa da ammirare è precisamente la prudenza adoperata dalla forza pubblica anche ridotta all'ultimo estremo di dover resistere con le armi. (*Bravo! Bene!*) Io spero che queste spiegazioni sodisferanno l'onorevole Imbriani, il quale può esser davvero certo che le autorità di pubblica sicurezza, la forza pubblica, e l'Esercito stesso, quando dovessero esser chiamati ad adempiere un simile doloroso ufficio, prima di ricorrere alle armi, useranno tutta la prudenza e tutti i modi civili per evitare che si rinnovino fatti dolorosi come quelli che sono accaduti a Livorno. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

Imbriani. Le spiegazioni dell'onorevole ministro erano assolutamente necessarie. La Camera avrà udito che intorno ad un punto specialmente io mi era fermato; cioè se la ribellione o il reato avvenga da parte di un singolo individuo o di

pochi. Intorno a questo punto in specie, io volevo che l'onorevole ministro dell'interno determinasse bene la sua teorica; poichè, in questi casi, quando non si tratta di agire contro molta gente riunita, la forza pubblica non ha altro dovere che d'impadronirsi di colui che ha commesso il reato. In questi casi l'uso delle armi non sarebbe condizione di difesa: allora sarebbe vendetta: allora sarebbe l'applicazione della teorica di dente per dente. (*Rumori*) Non comprendo i rumori: o io mi spiego male, o ci sono alcuni colleghi che non mi comprendono. E poichè debbo credere che sono io che mi spiego male, così prego i colleghi di porgere attenzione maggiore a quel che dico, prima di rivolgermi i loro ululati. (*Si ride*).

Intorno a questo punto solo, dico, poichè intorno agli altri ha dato spiegazioni abbastanza larghe, il ministro non ha manifestato chiaramente il suo pensiero. Ed io vorrei che gli ordini che egli darà fossero precisi in questo senso: che, cioè, quando si tratta di delitti singoli non possano essere interpretate le sue parole di ieri come teorica. In tutto il resto, torno a dire, le spiegazioni che ha date il signor ministro mi sembrano ragionevoli: è soltanto questo piccolo punto nero che io vorrei dilucidato da lui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Io spiegherò anche il punto nero. (*Si ride*)

Prima di tutto prego l'onorevole Imbriani di considerare che in tali questioni non è possibile procedere con teorie assolute; (*Bene!*) bisogna vedere volta per volta come il caso si presenta. Ad esempio, onorevole Imbriani, io voglio informarlo di un fatto singolo avvenuto a Napoli.

Due persone sospette furono incontrate, una sera, in un sito sospetto, da due guardie di pubblica sicurezza. Le guardie si accostano e chiedono a questi due individui che cosa facessero a quell'ora in quel luogo. A tale domanda i due rispondono con colpi di revolver. Una delle guardie resta fredda: l'altra si pone ad inseguire i rei che si danno alla fuga, sparando sempre.

Ora, onorevole Imbriani, crede Ella che non fosse lecito alla guardia rimasta viva di sparare a sua volta? E questo caso addotto ad esempio le provi come non sia possibile stabilire teorie assolute in queste materie.

La forza pubblica ha questa istruzione: quella, torno a ripetere, di adoperare tutti i modi per evitare l'impiego delle armi: ed anche quando

dovesse ricorrervi, di farlo nel modo meno pericoloso possibile. Ma quando è necessario l'uso delle armi, l'onorevole Imbriani non può non riconoscere che non sarebbe possibile vietare agli agenti della forza di adoperarle.

E colgo questa occasione per dichiarare non essere esatto che fosse stata data istruzione alle guardie di pubblica sicurezza, di prendersi tranquillamente i colpi di revolver senza reagire e che questa istruzione sia stata poi tolta. Per debito di lealtà debbo dire che io non ho avuto occasione di dare alcuna istruzione assolutamente nuova: mi è bastato di chiarire più precisamente il mio concetto.

Messa la questione così, è inutile discutere del singolo caso.

Io posso essere d'accordo con la teoria dell'onorevole Imbriani quanto al dente per dente: ma può avvenire il caso in cui sia assolutamente necessario l'impiego della forza, anche di fronte ad un individuo: per esempio nel caso di Napoli che io gli ho citato.

Spero quindi che questa mia spiegazione varrà a sodisfarlo.

Imbriani. Brevissime parole. Era necessario che l'equivoco fosse dissipato. (*Oook!*) Assolutamente necessario; perchè quando la parola muove dai banchi del Governo, essa naturalmente esercita molta influenza specialmente su gente armata, e che, come diceva ieri il presidente del Consiglio, non ha spesso nè educazione, nè intelligenza tale da comprendere fino a qual punto possa giungere.

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Imbriani.

Svolgimento di interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni. La prima è dell'onorevole De Murtas al ministro dell'interno sui provvedimenti presi per venire in soccorso dei danneggiati dalle inondazioni per lo straripamento del Cedrino.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Io ho chiesto un rapporto particolare al prefetto intorno ai danni accaduti a Cedrino: appena questo rapporto arriverà, assicuro l'onorevole De Murtas che, nei limiti consentiti dal bilancio, il Governo provvederà quanto più largamente sarà possibile.

Presidente. L'onorevole De Murtas ha facoltà di dichiarare se sia o no sodisfatto.

De Murtas. Io ringrazio il ministro dell'interno della sollecitudine con la quale ha voluto rispondere alla mia interrogazione, e desidero che con uguale sollecitudine richieda questo rapporto e provveda.

Presidente. Ora viene un'interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio al ministro dell'interno: se intenda provvedere con legge alle condizioni dei manicomi ed alla garanzia giuridica dei ricoverati.

L'onorevole ministro dell'interno, ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Io comprendo che l'onorevole Imbriani mi abbia diretto questa interrogazione poichè ha saputo avere io ritirato dal Senato il disegno di legge presentato dal mio predecessore intorno a questo argomento. Ora io debbo dichiarare che l'ho ritirato perchè, secondo il mio criterio, esso deve essere modificato in alcuni punti e specialmente nella parte che concerne i manicomi penali.

Però ho anche dichiarato al Senato che mi affretterò a ripresentare un disegno di legge per regolare quella materia; ed affinchè esso riesca completo, io ho ordinato un'ispezione a tutti i manicomi che sarà fatta da una speciale Commissione, della quale fanno parte due dei più illustri alienisti del paese, che comincerà il 24 del corrente mese, e che sarà finita verso la fine dell'entrante mese: per modo che al riprendersi dei lavori, io ripresenterò il disegno di legge al Senato.

Spero che queste dichiarazioni sodisferanno l'onorevole Imbriani.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no sodisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Imbriani. Siccome l'importanza della garanzia giuridica dei ricoverati nei manicomi è cosa troppo nota, a me aveva fatto una certa impressione il vedere ritirare una legge che tendeva a questo scopo. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale non solamente intende di ripresentare una nuova legge, ma, mediante una ispezione, intende avere quegli elementi che possano dar forza organica vera a questa nuova legge, io non posso che essere lieto della sua risposta e prenderne atto come di cosa buona che egli fa.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha un'altra interrogazione al ministro dell'interno circa le condizioni dell'isola Pelagosa.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Prego l'onorevole Imbriani di voler rimandare, senza stabilire neppure il giorno, questa interrogazione; perchè io ho bisogno di assumere informazioni molto esatte.

L'onorevole Imbriani comprende che si tratta di cosa molto delicata: perciò ho bisogno di avere tutte le più precise informazioni.

S'intende che mi riservo di avvertire l'onorevole Imbriani quando sarò in grado di poter dare le spiegazioni che egli mi chiede.

Imbriani. Sta bene.

Presidente. Quest'interrogazione sarà dunque differita a tempo indeterminato.

Svolgimento di una mozione del deputato Bonghi.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Svolgimento della seguente mozione del deputato Bonghi:

“ La Camera risolve che, secondo l'articolo 5 dello Statuto, i trattati che importano aumento o diminuzione di territorio del Regno e gli atti del Governo, pei quali si assume un protettorato su regioni straniere, devono essere presentati al Parlamento, perchè ne deliberi prima che sieno ratificati. ”

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per svolgere questa sua mozione.

Bonghi. La mozione che io ho presentato alla Camera può dar luogo ad una discussione alta e serena, ma nè punto nè poco accademica; giacchè la mozione tende a determinare le relazioni del potere esecutivo col potere legislativo, in quanto risultano dall'articolo 5 dello Statuto.

E non si creda, o signori, come so che taluno ha creduto, che una mozione siffatta, e nei termini nei quali io l'ho proposta, avrebbe dovuto essere presentata da deputato di tutt'altro partito di quello al quale io ho appartenuto ed appartengo.

Una mozione, hanno detto costoro, che sembra voler restringere i diritti della Corona, non doveva essere presentata da un deputato che è tutt'altro che disposto a diminuire cotesti diritti.

Questa è di certo un'obiezione molto appariscente; ma io prego soprattutto quelli che hanno a cuore, quanto me, i diritti della Corona, di fare alcune osservazioni. Io non so, perchè non è detto chiaramente in nessun luogo, se il concetto di coloro i quali scrissero il nostro Statuto fosse che ci dovessero davvero es-

sere alcuni diritti del Re, rispetto all'esercizio dei quali il potere ministeriale non esercitasse altra funzione che di autenticazione degli atti che fossero conseguenza di quei diritti. Io credo, se debbo dirvi il parer mio, che nella mente degli autori della nostra Costituzione questo concetto vi fosse.

Ma la condiscendenza dei Principi, l'assoluta fiducia nella Rappresentanza del paese, le necessità dei tempi, e l'esempio della nazione più affine alla nostra, hanno generato una profonda mutazione nello Statuto nostro, del quale io qui non ho ragione di lagnarmi nè ho ora il diritto di apprezzare in nessuna maniera: una profonda mutazione per effetto della quale certi diritti, che, forse, nella mente dell'autore della Costituzione avrebbero dovuto essere prerogative proprie della Corona, sono esercitati invece sotto la responsabilità ministeriale. Il che vuol dire, o signori, che da diritti regi sono diventati diritti ministeriali: sono diventati da diritti esercitati dal Re, come capo dello Stato, diritti esercitati in apparenza da lui, ma in realtà da quella amministrazione che è stata indicata al Re dalla maggioranza della Camera. E badate, o signori, che questo, che è il principio e il fondamento del Governo parlamentare, cioè a dire che il Re muta e nomina il suo Ministero secondo che è indicato dalla maggioranza della Camera, eccetto che in alcuni casi molto eccezionali, questo principio, dico, è la base, è la sostanza del regime parlamentare, ma di cui però non è fatta parola nello Statuto. Questa modificazione così profonda del nostro essere costituzionale è stata fatta nel modo con cui si fanno le mutazioni buone: cioè a dire non per dichiarazione positiva di legge, ma per quella forza latente e potentissima che esercita tutto quanto il pensiero collettivo della società sull'interpretazione e sull'esercizio degli Statuti stessi, qualunque sia il concetto che questi Statuti stessi abbiano detto o voluto dire.

Adunque, o signori, quando io discuto l'articolo 5, quando io prego la Camera di determinare, rispetto a quest'articolo quali siano i suoi diritti e quali siano i diritti del potere esecutivo, io non tocco nè punto nè poco nessun diritto che eserciti il Re per volontà propria: io tocco soltanto la questione: sin dove il potere ministeriale (al quale il Re d'ordinario cede la sua azione, finchè il Ministero stesso è sostenuto dalla maggioranza della Camera) possa imporre il voler suo, apertamente o no, alla volontà del Parlamento e del paese. Per modo che la questione è

immune da ogni sospetto di maggiore o minor rispetto per la Corona.

Noi purtroppo, o bene o male, dobbiamo parlare della Corona così com'è posta nell'esercizio del Governo parlamentare e non lasciarci illudere da quelle parole di uomini politici i quali, giunti al Governo, o più o meno vicini a giungervi o a ritornarvi, sembrano difendere la Corona, mentre difendono l'arbitrio loro quando siano seduti su quei banchi. (*Si ride*)

Ora, o signori, leggiamo quest'articolo 5 dello Statuto; leggiamolo per due ragioni: prima, perchè sopra parte di esso cade la mozione che ho presentato; poi perchè è stato detto, e generalmente creduto, che la mia mozione cadesse non sopra la parte sopra cui cade, ma sopra la parte sopra cui non cade.

Io, o signori, in questo articolo 5 leggo due cose. La prima è questa: che " il capo supremo dello Stato fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. "

Queste parole, signori, sono chiare. Ma giova, così di passaggio, dire in che maniera sono entrate nello Statuto nostro.

Lo Statuto nostro, se si può dirlo senza mancarvi nè punto nè poco di rispetto e senza lederne nè punto nè poco l'osservanza, ha risentito nella compilazione l'influenza di tre altre Costituzioni; di quelle di Francia del 1814 e del 1830, e di quella del Belgio pure del 1830.

Non si può affermare, (perchè non l'hanno detto) per quali ragioni si fossero attenuti, nelle particolari disposizioni, ad una di queste Costituzioni, anzichè all'altra; e bisogna sottintendere le ragioni generali per le quali hanno creduto, in quelle particolari disposizioni, migliore l'una che l'altra.

Ora, in queste disposizioni, le parole: che i trattati di pace, di alleanza, di commercio possano non essere comunicati alla Camera, se non quando l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, mancano nelle Costituzioni francesi del 1814 e del 1830, e si trovano, invece, nella Costituzione belga del 1830.

Ed è certamente oltremodo strano che una costituzione formulata da una costituente popolare abbia introdotto in questo articolo una disposizione che manca nelle costituzioni della Francia, e che i costituenti popolari del Belgio abbiano avuto maggior rispetto al potere esecutivo di

quello che il potere esecutivo avesse a sè medesimo nella costituzione che faceva esso.

Or dunque, nel nostro Statuto, noi abbiamo copiato queste parole. E per mostrarvi quanta sia la povertà inventiva di coloro i quali scrivono costituzioni, io vi ricorderò, signori, che coloro i quali hanno scritto la costituzione francese repubblicana del 1875 hanno riprodotto tal quale l'articolo della costituzione Belga del 1830.

Ora io non credo lecito per parte di alcuno contrapporsi a queste parole, e di negare loro il senso che hanno. Non c'è nessuna cosa nel regime parlamentare, non c'è alcuna disposizione la quale possa essere interpretata in un senso del tutto assoluto. Se le disposizioni di uno Statuto, in un regime parlamentare, fossero interpretate così, in breve tutti quanti i poteri dello Stato urterebbero insieme, e si romperebbero a vicenda.

Occorre una certa temperanza nella interpretazione dello Statuto.

Io qui non introduco la questione, perchè è estranea alla mia mozione, se questa temperanza si mostri dal potere esecutivo mantenendo segreto, ad esempio, il trattato della triplice alleanza, che dura da nove anni, e che è stato mutato per lo meno tre volte, a quanto si sente dire. C'è qualche cosa di necessario e di inevitabile nei regimi parlamentari; ed una di queste cose necessarie ed inevitabili è che trattati che debbono rimanere segreti per tanto tempo non se ne facciano. L'Inghilterra non fa trattati segreti da due secoli, e in nessun paese nel quale il regime parlamentare sia con molta esattezza e con molto rigore esercitato, trattati segreti di questa natura potrebbero esistere. Dappoichè in codesto regime si altera il Governo secondo la maggioranza della Camera, e non secondo la volontà del principe: per cui questi trattati, mantenuti segreti, potrebbero un giorno cadere nelle mani di que' partiti che più si opposero a che si facessero.

Parrà ad alcuno una grande sciagura non potere i regimi parlamentari fare trattati segreti. Ma leggano costoro la storia umana. Ci ripescchino i trattati segreti, vedano fin dove questi abbiano fatto un beneficio all'uman genere.

Ci sono alcune pratiche delle vecchie diplomazie che le nuove società devono per necessità abbandonare e bisogna abbandonarle senza dolore, perchè non hanno cagionato altro che guai. E se noi siamo entrati in un trattato segreto di questa natura, è perchè un grand' uomo certo, ma abituato a tutte le pratiche della vecchia diplomazia ci ha persuasi a farlo. Se noi fossimo

quei grandi progressisti che vogliamo parere, non avremmo dovuto mettere il Parlamento in una situazione tale, che lo obbliga continuamente a discutere di tutte le funzioni dello Stato, senza avere nessuna precisa notizia di tutto quello che forma la base essenziale, da nove anni, di tutta l'azione politica del Governo.

Ma io ripeto, signori, che non a questo si rivolge la mia mozione. Io non voglio trattare qui questa questione, già stata trattata da un altro deputato, e alla quale il presidente del Consiglio ha già risposto, e torno a dire che la mia mozione si riferisce alla seconda parte soltanto dell'articolo 5 dello Statuto.

Ecco questa seconda parte: " I trattati che importassero onere alla finanza o variazione al territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso della Camera. „ Ora qui la Camera e poi il Senato sono proprio obbligati a venire in chiaro di ciò che codeste parole vogliono dire, dei diritti che esse danno al potere esecutivo, e di quelli che danno al potere legislativo. Perchè i Governi possono essere tutti buoni o cattivi, se volete, ma non vi è alcun Governo che possa essere buono, se non è a giorno degli uffici che deve esercitare e degli uffici che deve lasciare esercitare.

Ciò che importa è che ciascheduna parte del Governo resti nell'orbita sua e giri in quella. Allora sì, è possibile, quando ciò succeda, che il Governo proceda bene, che la Camera sembri un'assemblea vigorosa, che il Governo abbia un indirizzo deciso; ma quando ciò non si fa, quando ci si imbroglia gli uni cogli altri, quando il Governo eccede da parte sua e qui si domanda con un voto qualsiasi di lasciarlo eccedere e via via, quando tutto è turbato, quando nessun diritto è esercitato nei limiti suoi, allora voi non avete che decadenza profonda nelle istituzioni parlamentari.

Se confrontate l'articolo della Costituzione belga con questo nostro, voi vedrete, o signori, che quando nell'articolo 5 del nostro Statuto si parla di *variazione*, s'intende *aumento* o *diminuzione* di territorio.

Che cosa s'intende dire coll'articolo nostro: " i trattati che importano un onere alle finanze? „ Vuol dire che i trattati non si devono presentare alla Camera se non nel caso che la spesa incominci. Ecco, o signori, le due questioni.

L'una, che nel caso che il trattato importi mutazione, aumento o diminuzione di territorio, deve essere presentato alla Camera; l'altra, che nel caso che un trattato importi onere alle finanze dev'essere egualmente presentato alla Camera, e

ciò non soltanto quando la spesa sia avvenuta, ma anche quando essa sia eventuale.

Imperocchè voi potete, ad esempio, fare un trattato d'alleanza il quale imponga allo Stato l'una o l'altra condizione, una spesa più o meno grande, ma che non dovete fare oggi. E voi non dovrete chiedere al Parlamento l'approvazione se non quando la spesa incominci, quantunque essa sia certa fin da quando concludete il trattato?

I trattati che non importano variazione di territorio voi potrete negoziarli quando vorrete, dappoichè non si può negare al potere esecutivo la libertà delle negoziazioni: ma quando dovrete presentarli al Parlamento, prima o dopo che siano ratificati? (*Conversazioni*).

Ora, o signori, le variazioni di territorio che abbiamo fatte nei confini del regno, sono state tutte fatte con trattati approvati dal Parlamento. Ma qui nasce un'altra domanda. I territori coloniali che cosa sono? I territori che siamo andati acquistando in Africa che cosa sono? Sono acquisti o diminuzioni del territorio del regno, o no? Qui, o signori, io non mi dissimulo che possono eccipirsi molti dubbi, e che questi dubbi non trovano una soluzione chiara in nessuna delle legislazioni europee. Noi sogliamo ricorrere all'Inghilterra. Ma in Inghilterra il diritto della Corona è molto maggiore che non sia da noi; ma in Inghilterra l'esercizio di questo diritto è legato ad una condizione alla quale non potrebbe esser legato nè in Italia, nè in nessun altro paese dell'Europa continentale.

In Inghilterra succede quel che i fisiologi dicono che succeda negli animali, quantunque l'Inghilterra sia tutt'altro che un animale: cioè, che mantengano alcuni organi i quali provano una funzione anteriore, ma che hanno perso ogni funzione present.

Per esempio, la Regina non fa nessuna delle proclamazioni con le quali accetta o rigetta una parte di territorio coloniale e persino inglese, qualunque parte di territorio del regno, senza indicare nelle proclamazioni che essa le fa in Consiglio.

Il Consiglio privato della Regina è una vecchia istituzione d'Inghilterra che dura tuttora numerosa di membri nominati dal principe *pro tempore*. Essi non sono tutt'uno col Ministero; i membri del Gabinetto sono legalmente noti al paese, mentre quelli del Consiglio privato possono fare o non fare parte del Gabinetto.

In ogni modo in Inghilterra la proclamazione per l'annessione o la cessione di territori viene

fatta non dal principe solo, ma dal principe mediante l'avviso e nel seno di un Consiglio, che circonda la sua persona e autentica l'esercizio del suo diritto.

Codesto noi non possiamo farlo in Italia, dove non abbiamo che il Gabinetto ed il principe.

Ora il Gabinetto è responsabile alla Camera. Il Consiglio inglese non è responsabile forse al paese? Chi lo sa? Per fortuna, la Costituzione inglese non ammette analisi molto accurate; è qualcosa di nato e cresciuto col tempo, che si va attuando col tempo, e mutando via via.

Non sappiamo quando il Consiglio inglese cessi e a lui sia surrogato il Gabinetto in tutto e per tutto come nei regimi parlamentari continentali. Per questo, io non potrei affermare che in Inghilterra non si possono fare queste mutazioni di territorio senza intervento del Parlamento. In diritto, il Parlamento non interviene; in fatto interviene sempre; poichè l'opposizione, come là usa, interrogherebbe il Ministero e lo forzerebbe a mettere sulla tavola il trattato, se il Ministero non l'avesse fatto da sè medesimo; oppure lo interrogherebbe sulle ragioni dell'atto suo, come fu fatto per la cessione di Heligoland.

Dunque, in Inghilterra, noi non abbiamo nessuna pratica a cui potersi uniformare. Abbiamo bisogno di ricorrere al nostro stesso criterio, al nostro stesso giudizio.

E vi pare egli possibile che, in un regime parlamentare, il Gabinetto diventi padrone di agguingere o di sottrarre territori al regno di suo libero arbitrio, non di negoziare soltanto, ma di concludere effettivamente o la sottrazione, la diminuzione o l'aumento del territorio dello Stato? A me, o signori, pare di no! Se noi dovessimo concedere questa facoltà al potere esecutivo, il Parlamento non diverrebbe più che un povero Consiglio provinciale, al quale tutte le questioni più importanti sarebbero sottratte.

Se noi lasciassimo al potere esecutivo la facoltà di far trattati come meglio credesse e di commettere spese a tutto suo talento per farcele poi passare, senza che nemmeno ce ne accorgessimo, o colla legge del bilancio od anche con una legge speciale, che cosa più potremmo noi? Noi non avremmo che da approvare il fatto del potere esecutivo, come proprio è successo durante tutti questi anni in cui si è svolta la impresa africana.

Durante questo svolgimento, non soltanto il potere esecutivo non ci ha comunicati i suoi impegni eventuali o reali, ma ogni qualvolta lo ab-

biamo interrogato, ci ha detto che avrebbe fatto il contrario di quello che stava facendo. E siamo ora andati tanto oltre che il potere esecutivo si è persino creduto in diritto di stabilire con un principe straniero i confini di un territorio che sarebbe entrato nel nostro Stato e di garantire a quello stesso principe un prestito senza che i trattati fossero nè punto nè poco soggetti all'approvazione della Camera.

Questo è certamente eccessivo per parte del potere esecutivo, ed io ripeto la mia osservazione che già ho espressa altre volte: qui c'era e c'è un vero e proprio eccesso, un'assoluta violazione di certi diritti ed un assoluto abuso delle funzioni proprie del potere esecutivo.

Questa opinione già molte volte ho espressa ed oggi torno ad esprimere; e quando non ottenga dal Governo una risposta soddisfacente, farò come fanno appunto i deputati inglesi che ripetono con tutta insistenza, ad ogni occasione le loro domande.

Io, signori, credo che l'articolo 5 dello Statuto, nella seconda parte, lasciando la prima parte, non possa avere un'interpretazione più o meno assoluta; deve subordinarsi all'equità del potere esecutivo e alla buona intelligenza di quello che possa essere un regime parlamentare, ed io mi limito, rispetto a questa seconda parte, di chiedere alla Camera se essa intenda che i trattati che importano variazione del territorio dello Stato in qualunque parte del mondo, ove noi possiamo acquistare o perdere territori che appartengono allo Stato (poichè sarebbe una falsa interpretazione e non se ne capirebbe la ragione, il dire che siano territori della Corona se la Camera esclude che i trattati i quali oltre a ciò e per qualunque combinazione possano portare un onere alla finanza dello Stato) vengano sottoposti alla sanzione del potere legislativo, come tutti gli atti di protettorato.

Torraca. La politica ha degli impegni.

Bonghi. Io non so se la politica abbia impegni.

Torraca. La politica di alleanze.

Bonghi. Se si vuole che io torni alla politica delle alleanze ci torno, ma parmi assurdo dimandare a me un giudizio su di esse se non so quali ne siano i patti. (*ilarità*).

Imbriani. Benissimo! Bravo!

Bonghi. Io non ho parlato di questo, ma posso qui parlarvi di venti trattati di alleanze diverse l'una dalle altre, a dieci potrei assentire, ad altre dieci non lo potrei.

Torraca. Battete la politica.

Bonghi. Ma che politica d'Egitto, c'è della politica che non posso battere.

Torniamo ai trattati.

Avete qui nel trattato fatto col sultano Mohammed Anfari d'Aussa questo articolo 5°: "In caso che altri tentasse occupare l'Aussa od un punto qualsiasi di essa o delle sue dipendenze, il sultano si opporrà e dovrà innalzare bandiera italiana dichiarando i propri Stati con tutte le loro dipendenze posti sotto il protettorato italiano."

E sta bene; ma che cosa vuol dire questo articolo? O nulla, ed allora sarebbe meglio non averlo scritto; altrimenti vuol dire che voi sarete obbligati, il giorno che il sultano d'Aussa, veda invaso poco o molto da qualsiasi potenza il suo territorio, ad accorrere voi con le vostre armi a difenderlo. Ora sia bene, sia male questo, io non sto qui a discuterlo; sia bene o male l'istituzione dei protettorati italiani sulle coste d'Africa (le grosse potenze d'Europa ne sono in dubbio, potremmo esserne in dubbio anche noi), comunque sia la cosa, dico: può il potere esecutivo prendere l'impegno, che è impegno di spesa, che è impegno di sangue, di dignità, di onore per parte dello Stato, senza aver interrogato nè punto nè poco il Parlamento, se vuole o no assoggettare lo Stato a questa responsabilità? Io, signori, non lo credo. Lascio la prima parte dell'articolo, che richiede molta temperanza per parte del potere esecutivo nella sua esecuzione; ma non si può negare quel dritto, perchè sta scritto nello Statuto.

Rispetto, però, alla seconda parte ritengo essenziale, se il potere esecutivo non vuol essere tirato più in là di quel che esso stesso vorrebbe, (giacchè quell'arbitrio è pericoloso per sè stesso, ed io non so domani chi possa essere il potere esecutivo) se, dunque non vuol far danno a sè stesso; se vuol rispettare le funzioni del Parlamento; e se il Parlamento vuol mantenere la propria dignità, bisogna che i trattati o di protettorato, o di cessione, o di alleanze siano presentati al Parlamento. Lascio, per ora, a parte quello della triplice alleanza, il quale io non so che cosa sia; parlo dei trattati pubblicati e che conosco, e i quali non sono stati neanche presentati al banco della Presidenza dopo molto tempo che sono stati stipulati. (*Interruzioni*)

Ma se voi vi accontentate di essere deputati a questo modo, io non me ne contento.

Nessuno vi proibisce di dire che il potere esecutivo ha tutti i diritti e che voi non ne avete nessuno; ma lasciatemi credere il contrario. Po-

tote lasciare al potere esecutivo i diritti che ha, ma posso pretendere per me, come rappresentante della nazione, i diritti che il paese mi dà. Ora, adunque, per ripigliare il discorso, i trattati che importano onere alla finanza si debbono intendere che lo importino eventualmente o no, quando ci sia la condizione che vi obbliga a spendere e non soltanto quando ci sia il fatto per il quale spenderemo.

Rispetto ai trattati che importino variazioni di territorio, io credo che debbano essere presentati all'approvazione del Parlamento tutti; o territorio sia tutto quello sopra il quale oggi o domani la bandiera o la mano dello Stato si estende.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mirabelli.

Mirabelli. Limitiamo la discussione al punto, significato dalla mozione dell'onorevole Bonghi.

L'onorevole Bonghi vuole che sieno presentati al Parlamento i trattati, i quali importino aumento o diminuzione del territorio dello Stato, e gli atti del Governo, per i quali si assume un protettorato su regioni straniere; e ciò prima della ratifica.

Egli è certamente mosso da un alto principio, da un gran sentimento civile: è mosso dall'intelligenza di un'autorità superiore al potere esecutivo: è mosso dall'amore e dal rispetto per i diritti e per la dignità dell'Assemblea legislativa. Ma, limitata a ciò la mozione, a me pare, schiettamente, che in gran parte sia, mi si passi la parola, come sfondare un uscio aperto.

Noi dobbiamo risolvere che ci sieno presentati i patti, i quali importino aumento o diminuzione del territorio dello Stato! Ma l'articolo 5 dello Statuto non esige il concorso del Parlamento nel caso di trattati, i quali prescrivano variazioni territoriali?

Noi dobbiamo risolvere che ci sieno presentati gli atti del Governo, pei quali si assuma un protettorato su regioni straniere! Ma questi atti del Governo non implicano necessariamente un onere finanziario? E l'articolo 5 dello Statuto non esige il concorso del Parlamento sempre che la finanza dello Stato possa essere colpita?

Ma, dice l'onorevole Bonghi, bisogna presentarli prima della ratifica.

Or bene, se la ratifica debba precedere o seguire, a me non sembra una questione grave. I precedenti, infatti, sono vari e contraddittori nel Parlamento subalpino ed italiano del 49, del 50, dell'67 e così via.

Io sono d'accordo con lui nel ritenere che la

ratifica debba seguire, ma la questione vera consiste nel modo, onde l'autorità del Parlamento debba essere interrogata. Questo è il punto.

Ed io profitto della mozione dell'onorevole Bonghi per toccare, brevissimamente, uno dei problemi più ardui, che oggi agiti la scienza delle costituzioni politiche e il diritto pubblico italiano.

Lascio stare il protettorato sulle regioni straniere: se si tratta di un onere finanziario, basta l'autorizzazione del Parlamento.

Ma domando: basta che sia sottoposto al giudizio del Parlamento, perchè deliberi, prima o dopo la ratifica, un patto internazionale, il quale importi aumento o diminuzione del territorio dello Stato?

Io credo che un trattato, il quale voglia, con una diminuzione di territorio, inficiare l'integrità della patria, ch'è un tutto organico indivisibile, non debba avere alcuna efficacia giuridica, anche se sanzionato dal Parlamento; poichè, signori, non è lecito a noi disporre della nazionalità e dello stato delle generazioni avvenire.

Ma, a prescindere da una disputa astratta del diritto nazionale, se ci limitiamo agli svolgimenti del nostro giure pubblico, noi possiamo affermare che c'è stato sempre bisogno di una legge nel caso in cui si è trattato di variazione territoriale.

Nè si dica che la dichiarazione del Parlamento possa tener luogo di una legge.

Chi guardi in fondo (e l'onorevole Bonghi è bene acuto) scorge subito la differenza: una differenza che salta agli occhi sol che si confronti l'articolo 5 dello Statuto con l'articolo 68 della Costituzione Belga, dal quale l'articolo 5 deriva.

L'articolo 5 dello Statuto Albertino esige il concorso del Parlamento, l'assentimento della Camera, tanto nel caso di trattati, che importino oneri finanziari, quanto nel caso in cui si tratti di variazioni territoriali. Ma non è così nella Costituzione Belga. La Costituzione Belga, quando ha innanzi trattati, nei quali si parla di obblighi finanziari, si contenta dell'assentimento della Camera; ma quest'assentimento non le basta più quando si tratti di una cessione, di una permuta, di un aumento, insomma di una variazione nel territorio dello Stato: allora esige, assolutamente, una legge.

La differenza non ha bisogno di commenti e questa stessa differenza è sancita, scritta nell'articolo 8 della legge costituzionale sui rapporti dei poteri pubblici in Francia del 16 luglio 1875.

Parentesi: l'onorevole Bonghi mi pare che abbia citato la legge francese; ma egli sa meglio di me

che, per l'articolo 9 di questa legge, il diritto della guerra non è una prerogativa della Corona.

Il presidente dichiara la guerra coll'assentimento dell'Assemblea legislativa. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*). Ma si dice: quella differenza non esiste nel testo dello statuto Albertino. Ebbene, che cosa volete concludere? Volete concludere che nel silenzio si possa, per facoltà di Principe o di potere esecutivo, secondo un'interpretazione statutaria più o meno larga, si possa, dico, per facoltà di potere esecutivo o di Principe, anche con l'appoggio di una deliberazione parlamentare, variare il territorio dello Stato?

Ma la storia del nostro diritto pubblico attesta ben altro. Tanto nel caso, in cui si è trattato di una diminuzione di territorio, come per la cessione di Nizza, quanto nel caso di aumento, come per le annessioni dal 1859 al 1870, non solo fu necessaria una legge, ma ci volle un'affermazione della volontà collettiva dal paese, un'affermazione dell'anima popolare, consacrata nei plebisciti, in quei decreti, i quali sono il documento storico e giuridico della sovranità italiana.

Segue da ciò che a me par giusta un'osservazione dell'onorevole Bonghi. È indiscutibile che c'è qualcosa (come parmi anche d'aver letto in uno scritto dello stesso onorevole Bonghi) c'è qualcosa oltre lo Statuto ed è lo spirito del regime parlamentare, che deve informare gli Stati liberi; e, secondo me, è il principio della sovranità nazionale, ch'è la base e l'ipomoclio dell'Italia moderna.

Io ne derivo che tutti i trattati, lasciando stare le classificazioni scientifiche di vecchi e nuovi pubblicisti, i trattati di alleanza, di commercio ecc., i quali investono la compagine dello Stato, toccano e compromettono i suoi principali interessi, sono, come diceva bene il Pétion nell'Assemblea costituente, leggi *de nation à nation*, atti di sovranità, e non possono essere abbandonati al potere esecutivo.

Questo punto gravissimo di diritto pubblico era discutibile in Francia dopo l'89, perchè in Francia gli Stati generali, come sapete, furono convocati da un monarca, da Luigi XVI, e si trasformarono poi in Assemblea nazionale. Ma presso di noi il punto non è discutibile razionalmente o giuridicamente, non è discutibile storicamente. Fra noi le assemblee e i plebisciti furono emanazione diretta dell'autorità sovrana del popolo: l'Italia si costituì, in mezzo alle grandi potenze europee, inaugurando il suo nuovo diritto pubblico sul fulcro della sovranità nazionale.

Laonde i trattati, che importano un alto interesse

nazionale, sono devoluti all'esame del potere legislativo, che rispecchia lo spirito collettivo del paese. I trattati non possono essere sottratti alla sovranità, e la sovranità risiede nella Nazione: ecco la vera questione. Io, dunque, concludendo, vorrei che l'onorevole Bonghi, con quell'autorità, che gli viene dall'ingegno, dalla dottrina e dal suo passato, d'accordo con la rappresentanza nazionale, tenera e vigile custode dei proprii diritti, d'accordo col Governo, allargasse la mozione sua in modo da riconoscere lealmente queste esigenze ineluttabili della vita nuova italiana, in armonia con le nostre origini plebiscitarie, e coi progressi più liberali della scienza e della civiltà moderna.

Presidente. L'onorevole Arbib, iscritto contro la mozione dell'onorevole Bonghi, ha facoltà di parlare.

Arbib. Mi consenta la Camera pochissime parole contro la mozione dell'onorevole Bonghi, la quale, implicitamente, mi pare contenga una censura al potere esecutivo per non avere usato al Parlamento la deferenza che gli è dovuta, comunicandogli alcuni trattati che a suo avviso non avrebbero potuto essere ratificati senza il previo consenso del Parlamento.

E le mie poche parole sono giustificate, altresì, da certe osservazioni espresse dall'onorevole Bonghi le quali, pare, che tendano ad insinuare il sospetto, che, in questa Camera, vi siano deputati poco gelosi delle prerogative parlamentari e disposti ad abbandonarle in balia del potere esecutivo.

Questa tendenza che si manifesta, alle volte, di accusare una parte della Camera come se fosse poco bramosa di difendere il proprio decoro, mi permetta l'onorevole Bonghi di dirlo, può ferire molti di noi e ci dà anche il diritto di rispondere.

Bonghi. Benissimo! Ma io non l'ho fatto!

Arbib. L'ha fatto, prima...

Bonghi. Domando di parlare.

Arbib. ...nel rispondere ad una breve interruzione mia, poi, nel rispondere all'onorevole Torraca.

Bonghi. Ho conteso il diritto di interrompere.

Arbib. Ora mi permetto di osservare che la mozione manca, a mio parere, di base, salvo forse una piccolissima parte la quale in me lascia ancora qualche dubbio, perchè non è mai avvenuto che sia stata menomata la prerogativa del Parlamento, non è mai avvenuto che il potere esecutivo abbia trascurato di rispettarlo. Qual'è il fondamento della mozione dell'onorevole Bonghi? Essa parte dal concetto che il potere esecutivo abbia

stipulato un trattato coll'imperatore etiopico per acquistare, aumentare il territorio dello Stato, annectendo alla nostra Colonia di Massaua i territori dell'Asmara e di Keren.

Ora non è vero che Asmara e Keren siano stati annessi al territorio dello Stato o della Colonia in forza di un trattato con Menelik; non è vero neppure che la Camera non si sia occupata di quell'avvenimento, e non abbia pronunziato su ciò il proprio avviso.

Allorchè fu pubblicato il *Libro Verde*, nel quale è incluso il trattato stipulato con Menelik, sorsero in questa Camera le opposizioni delle quali, oggi, è nuovamente venuto a rendersi interprete l'onorevole Bonghi. Ed il presidente del Consiglio, d'allora, l'onorevole Crispi, con molta ragione, fece osservare che niente di peggio si poteva fare, niente di meno conveniente, di meno decoroso per l'Italia, che l'attribuire l'acquisto di Keren e dell'Asmara ad un trattato stipulato con l'imperatore d'Etiopia. Quei territori (fece osservare, allora, l'onorevole Crispi che il trattato con Menelik non era soggetto alla sanzione del Parlamento, ma soltanto doveva essergli comunicato), quei territori noi li abbiamo occupati in forza della nostra azione militare, in forza dell'azione che abbiamo creduto di affidare ai nostri comandanti in Africa, in forza di ciò che abbiamo fatto nel nostro interesse, e di nostra propria iniziativa ed autorità.

Nè vale il dire che non si potevano occupare Asmara e Keren senza il consenso della Camera, e che, con ciò, si offese, si vulnerò la prerogativa del Parlamento perchè di fatto la Camera ebbe modo di esprimere il suo avviso o di fatto lo espresso nel modo più solenne.

Qui accade un fatto singolarissimo. La Camera, ripetutamente, fu chiamata a discutere intorno agli avvenimenti di Africa, mano a mano che si vennero svolgendo; e più d'una volta dette su quelli voti chiarissimi.

Ebbene, pochi mesi dopo si dimentica la discussione, si dimentica il voto e si dice: la Camera è offesa, è oltraggiata nelle sue prerogative.

Eppure se c'è discussione che, in questa Camera, sia stata fatta ampiamente, se c'è punto che sia stato trattato anche sotto l'aspetto costituzionale, è quello se, cioè, il potere esecutivo aveva o no il diritto di estendere l'occupazione in Africa fin dove le esigenze lo richiedessero.

Allora sedeva su quei banchi (*sinistra*), ed era nostro carissimo e rimpianto collega, l'onorevole Baccarini.

La lotta fu viva, la discussione fu ampia, il

potere esecutivo espone le intenzioni dalle quali era animato, e la Camera, con votazione solenne, deliberò che finchè durava lo stato di guerra tra noi e l'Abissinia, era perfettamente in facoltà del potere esecutivo di prender tutte le risoluzioni che dallo stato di guerra derivano, anche quella di occupare territori dianzi posseduti dal nemico.

Vede, dunque, l'onorevole Bonghi che neanche per questo si può venire a deplorare che sieno rimaste offese le prerogative del Parlamento, ad insinuare il sospetto che ministri poco corretti nelle loro azioni, poco rispettosi della Corona, le impongano a capriccio la propria volontà, si da renderla quasi uno strumento passivo nelle loro mani.

Io non aggiungo altro. Ho voluto dire queste pochissime parole perchè tengo a due cose. Prima di tutto che, segnatamente da uomini autorevoli e rispettabili come l'onorevole Bonghi, non sorga giammai il sospetto che ministri arbitrari possano disporre della Corona a loro volontà. In secondo luogo, perchè, tengo ad affermare che tutti, in questa Camera, siamo ugualmente gelosi delle prerogative parlamentari, e se finora non chiedemmo la pubblicazione dei trattati ai quali ha vagamente alluso l'onorevole Bonghi, è stato solo perchè sapevamo che non ne avevamo nè ragione, nè diritto. Perciò voterò contro la mozione dell'onorevole Bonghi.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. L'ultimo oratore, l'onorevole Arbib, si è mostrato quasi offeso di una semplice verità esposta dal deputato Bonghi. Non si tratta di prerogative violate, si tratta di abdicazione delle proprie prerogative!

Arbib. Questa è l'opinione sua.

Imbriani. Precisamente, e perciò la esprimo. Quando un Parlamento lascia che il potere esecutivo faccia, disfaccia, ponga il paese in dure condizioni economiche e magari in istato di guerra senza rivendicare immediatamente i propri diritti, la colpa è del Parlamento più che del potere esecutivo. La questione d'Africa è vulnerata dalle sue origini, come ben disse il deputato Crispi nel maggio 1885 in questa Camera.

È nell'origine che quella questione è vulnerata, poichè non aveva diritto il potere esecutivo di ordinare una spedizione che metteva il paese nello stato di guerra e che di necessità implicava la compromissione del bilancio, senza prima averne avuta l'approvazione ed il consenso del Parlamento. Questo strettamente, statutariamente parlando. Io mi associo pienamente alla mozione

del deputato Bonghi, ma più per i fini cui tende che per i termini a cui si restringe. Come ben disse l'onorevole Mirabelli, essa sarebbe una porta sfondata nei termini nei quali è formulata. La questione sta nella interpretazione larga non della lettera, ma dello spirito dello Statuto, nell'applicazione piena e consentanea allo spirito moderno del nostro diritto pubblico.

Io mi dolsi e mi dolsi molto l'altra sera quando intesi l'onorevole presidente del Consiglio dare a questo articolo una interpretazione stretta, gretta, che condurrebbe il nostro diritto pubblico indietro di due secoli.

I trattati di alleanza a lunga scadenza potevano esser fatti dalle monarchie assolute, allorché essi tendevano ad assicurare la propria esistenza coll'appoggio di altre monarchie; ma i trattati d'alleanza al giorno d'oggi non hanno bisogno di essere scritti nel diritto pubblico moderno; sono gli stessi interessi delle nazioni; sono i fini a cui tendono, che, in un dato momento, li ricongiungono e loro fa vedere quale sia il punto in cui debbano andare insieme, combattere insieme, e qual'è il nemico da cui debbano difendersi insieme.

E tutto ciò non ha bisogno di essere scritto, nè ufficialmente di essere determinato a tempo, perchè quella determinazione a tempo, oltre vincolare l'azione e la libertà della nazione conduce la nazione stessa a larghe spese e la vincola per l'avvenire.

Posta così la quistione, io do pienamente il mio voto alla mozione dell'onorevole Bonghi come ad un'affermazione, la quale però deve tendere all'interpretazione larga di quest'articolo dello Statuto, acciocchè i poteri pubblici sappiano quali sono i vincoli che essi hanno e quali sono i doveri che loro incombono.

Se interpretassimo alla lettera lo Statuto; sapete a che cosa ci potremmo trovare domani? Ci potremmo trovare per un trattato d'alleanza stipulato dalla Camera a fare una dichiarazione di guerra. Parlo di un'ipotesi impossibile secondo il nostro diritto pubblico, ma è appunto per stabilire l'antinomia con quell'interpretazione stretta e gretta a cui accennavo.

Potremmo trovarci a questo: che la Corona potrebbe attingere (ripeto: non parlo delle condizioni presenti; è una ipotesi che fo, in diritto) che la Corona potrebbe attingere le sue risorse ad altri Stati, e, domani mattina, potrebbe inviare un corpo d'esercito italiano a combattere per l'imperatore della China, per modo di dire...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Non in Italia!...

Imbriani. L'ho già detto; non in Italia. Io tratto un tema di diritto astratto: poichè prima conviene stabilire la quistione giuridica astrattamente, comprendo bene che le applicazioni vengono dopo.

Dunque, la Corona potrebbe condurre questo esercito a sostenere le ragioni dell'imperatore della China, e se il danaro per pagarlo non sarebbe italiano, sarebbe sempre italiano il sangue che si spargerebbe e sarebbe in cimento l'onore italiano.

Dunque l'assurdità del fatto e l'assurdità della interpretazione erompono appunto, dalla interruzione che ha fatta il presidente del Consiglio. Precisamente, perchè in Italia ciò è impossibile secondo il nostro diritto pubblico, precisamente perciò la interpretazione data non è esatta.

Io tanto più veggo la necessità di una affermazione della Camera, in quanto che, per esempio, esaminando i fatti d'Africa, dell'anno scorso, rileggendo quel famoso libro che ci è stato presentato... (turchino, mi pare, o verde... verde, verde; ma non era il colore della speranza) io scorgevo come un ministro dubitasse di dare ordini per le mosse delle truppe nostre (ed era il ministro della guerra), e ne dubitava specialmente perchè diceva: io non ne ho i mezzi; ed un altro ministro, invece, diceva: fate; i mezzi si troveranno.

Si troveranno? Ma se non erano stati votati dal Parlamento!... E quella famosa marcia sul Mareb, di cui non ho potuto mai avere spiegazione dal ministro della guerra, nonostante interrogazioni, (non parlo del ministro della guerra presente, ma di quello passato), quella famosa marcia sul Mareb avrebbe potute aver luogo senza un'intesa, senza un'autorizzazione della Camera, senza che i fondi fossero stati votati in precedenza?

Nè si venga a dire ch'erano stati votati implicitamente con un largo voto, perchè allora, ammettendo questa teoria, questi fondi potevano andare a migliaia di milioni fino ad esaurire la forza della nazione.

Dunque, il voto del Parlamento non poteva mai implicitamente autorizzare a ciò.

Le susseguenti spese: o signori, io credo che ieri sia stato deposto sul banco della Presidenza un disegno di legge per autorizzazione di eccedenza d'impegni nelle spese d'Africa.

È costituzionale tutto ciò?

E quando noi ci troviamo dinnanzi ad una

spesa di 400,000 lire consegnate per una missione ad Antonelli, che si recava presso re Menelik; quando ci troviamo dinnanzi ad un'altra spesa di 409,000 lire per viveri somministrati a Ras Mangascià o a Ras Mesciascià, (*Si ride*) quando troviamo i trattamenti in territorio italiano a questo signor Mesciascià Uorchìè; quando troviamo muli e bardature pel signor Makonnen, e trasporti della missione Scioana, rispettivamente per lire 15,000 e per lire 51,000, e così di seguito, fino a trovarci davanti il totale di spese per lire 1,750,000; io vi domando se tutto ciò non significa abdicazione del Parlamento italiano nel sostenere i diritti suoi inalienabili che sono i diritti conferitigli dalla nazione.

Non aggiungo altro: perchè il tema è così largo, che mi porterebbe ad uno svolgimento, che non starebbe in proporzione coi termini della mozione dell'onorevole Bonghi.

Accetto la mozione Bonghi, ma l'accetto come una semplice affermazione di un principio che deve essere maggiormente allargato secondo il nostro diritto parlamentare moderno nazionale.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Lodo altamente il sentimento che ha mosso l'onorevole Bonghi a presentare la sua mozione; ma appunto, perchè lodo e rispetto il suo sentimento, vorrei pregarlo di non insistere nella mozione medesima e di evitare un voto sopra di essa. Ad ogni modo, sarei, con grande rammarico dell'animo mio, costretto a votar contro la sua mozione.

L'onorevole Bonghi vorrebbe determinare le relazioni fra il Potere esecutivo ed il Parlamento. È un buon pensiero questo, ma non è facile l'impresa! (*Forte!*) In un Governo rappresentativo, che funziona per un sistema di contrappesi e di compromessi, queste linee dirette, queste affermazioni chiare, nette, precise, contrastano, mi scusi, onorevole Bonghi, coll'essenza medesima delle nostre istituzioni. (*Mormorii*). Ci vuole qualche cosa di largo, qualche cosa di elastico...

Voci. No, no! Sì, sì!

Imbriani Elastico?... No!

Di Rudini, presidente del Consiglio ...che si adatti alle circostanze ed ai casi speciali! Io credo che coloro, i quali hanno meditato, senza essere animati da spirito di parte, sopra l'importanza, la gravità e la delicatezza delle questioni costituzionali, debbono convenire con me. Lo stesso onorevole Bonghi accennava a queste difficoltà. Lo stesso onorevole Bonghi prevedeva le obiezioni che ora io gli muovo.

Una grave osservazione faceva egli quando diceva: ma lasciando intere (non so se questa era la sua frase, certamente questo era il suo pensiero) lasciando intere certe prerogative della Corona, senza limiti, senza freni e senza contorni, noi, in fondo, non alla Corona lasciamo queste prerogative, sibbene le lasciamo ai suoi ministri!

Scusi, onorevole Bonghi, io sono qui costretto a protestare energicamente. Le prerogative della Corona appartengono alla Corona, nè saremo noi che vorremo usurparle. Noi ne assumeremo la responsabilità, come è debito nostro; ma usurparle non mai.

Imbriani. Ma allora che responsabilità è questa?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Quello che avviene delle prerogative della Corona è questo: che esse non possono esercitarsi senza l'intelligenza dei tempi e del momento; ed è così che esse possono mantenersi incolumi.

Certo la Corona ha il diritto di dichiarare la guerra; ma la Corona, non solo in Italia, ma in nessun altro paese, potrebbe dichiarare la guerra, se non fosse giusta guerra, una guerra patriottica, voluta dagli interessi e dalla dignità nazionale. Questa è ormai influenza dei tempi, delle circostanze, delle cose, che regolerà sempre quell'assoluto che può esservi nell'esercizio di alcune prerogative della Corona.

Detto questo, io entro in argomento. In verità, quando l'onorevole Bonghi propose questa sua mozione: "La Camera risolve, che, secondo l'articolo 5 dello Statuto, i trattati che importano aumento o diminuzione di territorio del regno debbono essere approvati dal Parlamento", dice, a mio avviso, qualcosa di superfluo, se egli intende dir cosa che riguardi il vero territorio nazionale.

Ma non è questo che vuol dire l'onorevole Bonghi; egli vuol considerare le dipendenze dello Stato, le nostre colonie, quasi come parte integrante dello Stato italiano.

Io non posso accettare questo suo modo di vedere.

Lo Statuto del regno può applicarsi interamente, senza moderazioni (mi si passi la frase) nelle nostre dipendenze? Queste dipendenze furono una volta chiamate con una frase cruda "territori extra-statutari"; ma, per cruda che questa frase possa parere, io credo che in fondo contenga molto di vero.

Noi non possiamo governare le colonie come governiamo l'Italia; noi non possiamo concedere ai cittadini delle nostre colonie, segnatamente ai non italiani, quei diritti che concediamo ai

cittadini del Regno in Italia. Noi non abbiamo verso le nostre colonie, verso le popolazioni che non sono di sangue italiano, i medesimi doveri che abbiamo verso i cittadini italiani, che sono carne della nostra carne, sangue del nostro sangue.

Voce a sinistra. La questione è diversa.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Non è diversa la questione; bisogna parlar bene. Lo so che non conviene a taluno che sia posta così; ma io debbo porre la questione come è dovere, mio coscienzioso dovere, di parlarla.

Dunque, signori, non possiamo ritenere che lo Statuto del Regno debba in ogni sua parte essere applicato alle nostre colonie. Io non posso ammettere l'incolumità, direi quasi, del territorio delle nostre colonie, come quella del territorio del Regno. Io credo che, secondo le circostanze, si possa aumentare o cedere parte del territorio delle nostre colonie; ma che non si possa, in nessun modo ed in nessuna maniera, cedere una parte del territorio del Regno.

Inbriani. Questo è giusto.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ma dopo di avere fatto queste dichiarazioni, che a taluno potranno parere troppo recise, io mi affretto ad aggiungere che, se lo Statuto non può essere applicato in ogni sua parte nelle colonie, ciononpertanto il Governo deve, anche rispetto alle colonie, ispirarsi ai principii che sono fondamento del nostro Statuto.

Prendiamo l'articolo 5 dello Statuto e la mozione dell'onorevole Bonghi. Si può considerare come invulnerabile, direi quasi, il territorio delle colonie? Per i motivi che ho detto dianzi, rispondo no; e non credo che sia assolutamente necessario di sottoporre all'anticipata approvazione del Parlamento qualunque atto che importi variazione di territorio nella colonia. Questo è il mio modo di vedere.

Veniamo ai protettorati. Io considero i protettorati come equivalenti ai trattati di alleanza e di amicizia; e, come tali, credo che debbano essere comunicati al Parlamento quando l'interesse o la sicurezza della nazione lo richiedano; e credo che debbano essere sempre comunicati alle Camere per la loro approvazione quando importino una spesa qualsiasi; non già spesa eventuale, come diceva l'onorevole Bonghi, ma vero impegno di spese presenti o future.

Con la scorta di questi criteri, ho voluto esaminare quali convenzioni avrebbero dovuto essere presentate al Parlamento; e quali, per interesse dello Stato, non sia ancora opportuno e conveniente di presentare al Parlamento.

Di queste ultime non parlerò, affermando e permettendo che, il più sollecitamente possibile, saranno comunicate al Parlamento.

Vediamo invece quali sono le convenzioni, o trattati, che furono già sottoposti al Parlamento.

Fu comunicato alla Camera un trattato di amicizia e commercio, con onere finanziario e protettorato, col Sultano di Aussa. Il 10 aprile 1890 fu promulgata la legge che l'approvò. Già ne era stata data notificazione alle potenze il 3 dicembre 1889.

Fu comunicato alla Camera, con un *Libro Verde*, del 17 dicembre 1889, il trattato di amicizia e commercio, del 2 maggio 1887, senza onere finanziario, con l'imperatore di Etiopia.

Fu presentata alla approvazione del Parlamento la convenzione con l'imperatore di Etiopia, con garanzia di un prestito di 4 milioni di lire, e fu approvata per legge, legge promulgata il 16 luglio 1890.

Non sarebbe stata necessaria l'enumerazione di codesti trattati presentati alla Camera e dalla Camera approvati. Ma poichè l'onorevole Bonghi credeva che il trattato col quale si dà garanzia di 4 milioni all'imperatore di Etiopia non fosse stato sottoposto all'approvazione della Camera, era mio debito di rammentare che il trattato era stato sottoposto all'approvazione del Parlamento e che quindi non era più il caso di fare quello che era già stato fatto.

Presento ora quattro disegni di legge: uno per l'approvazione di una convenzione di protettorato, con assegno mensile di 500 talleri, con i capi degli Habab; un altro, con assegno mensile di 400 talleri, ridotti indi a lire 1,800, con i capi dei Beni-Amer; un terzo col sultano di Oppia, con un assegno annuo di 1,200 talleri; un quarto col sultano dei Migertini, con assegno annuo di 1,500 talleri al sultano medesimo ed altro di 600 talleri al sultano di Oppia.

Bonghi. Quali sono le date?

Presidente. Lo vedrà quando sarà stampato.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Saranno stampati e distribuiti.

Signori, io non so se sarò riuscito a persuadere l'onorevole Bonghi della convenienza di non insistere nella sua mozione, ma spero che, ad ogni modo, l'onorevole Bonghi vorrà rendermi questa giustizia, che io, per parte mia, mi sono affrettato a presentare all'approvazione del Parlamento tutte quelle convenzioni di protettorato che nel mio sentimento meritavano di essere sottoposte alla Camera.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione dei disegni di legge da lui accennati che saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione della mozione del deputato Bonghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi. (*Segni d'attenzione*).

Crispi. *De re mea agitur!*

Non avrei creduto che, dopo essere ritornato al mio banco di deputato, si sarebbero fatte quasi ogni giorno delle critiche retrospettive ai miei atti di Governo. Un po' di calma e un po' di pietà pel riposo dovuto ad un ministro che tenne per anni il potere, non sarebbero state inopportune, ed io credeva di doverle meritare.

Veniamo alla tesi.

La mozione dell'onorevole Bonghi pecca per la forma e per la sostanza.

Bonghi. Allora potreste farla voi! (*Si ride*).

Crispi. Pecca per la forma.

È una interpretazione dell'articolo 5 dello Statuto la vostra, o una modificazione? L'una e l'altra devono esser fatte per legge e non con una semplice affermazione della Camera.

Ciò risulta chiaro dall'articolo 73 dello Statuto medesimo, imperocchè quello che voi proponete, dovendo contenere un obbligo al Potere Esecutivo, non può esser fatto se non con l'assenso delle due Camere.

Dunque l'onorevole Bonghi cominci, innanzitutto, a mettersi in regola nella forma, ed in vece di una mozione proponga un disegno di legge.

L'onorevole Bonghi si maravigliava di sè stesso quando cominciò a discorrere della sua mozione, e a lui, uomo d'idee moderate (almeno nelle teorie), (*Si ride*) si affacciò l'obiezione che gli si sarebbe potuta fare, cioè che la mozione, non da lui avrebbe dovuto essere presentata, ma da un deputato dell'estrema Sinistra.

Ma ora è la moda di far la corte ai miei vicini (*Ilarità*); constato un fatto, e non mi lagno di tutti coloro che della estrema Sinistra chiedono l'appoggio.

Veniamo alla sostanza.

La questione che si riferisce all'esercizio della potestà di stipulare i trattati, di dichiarare la guerra, di concludere la pace e di fare le convenzioni commerciali, è antica quanto la storia dei governi.

In Francia vi è una biblioteca su quest'argomento. Dal 1791 al 1875 tutte le Assemblee hanno discussa la questione e l'hanno variamente risolta.

Come avviene in quel paese, si è andati, anche a questo proposito, da un eccesso all'altro.

La discussione della prima costituzione, cioè quella del 1791, diede occasione ad uno dei discorsi più eloquenti di Mirabeau, il quale aveva avversario il Barnave.

Mirabeau sosteneva la teoria regia, cioè che i trattati dovevano essere negoziati e stipulati dal Potere Esecutivo, il quale doveva darne notizia al Parlamento; e siccome Barnave aveva parlato di Pericle, il grande oratore francese, che aveva qualche cosa d'italiano, poichè l'origine della sua famiglia era italiana, rispose vivacemente, e provò al suo avversario come egli si trovasse in errore.

Ed, in verità, il ricordo della storia greca, e l'indicazione di Pericle, gli fornirono facilmente le armi per dimostrare come le Assemblee siano più pericolose dei Re o degli Arconti, nell'esercitare il diritto di pace ed il diritto di guerra.

Pericle era pieno di debiti, e per togliersi dai guai, riuscì con la sua eloquenza a persuadere i poveri Ateniesi a fare la guerra fratricida del Peloponneso.

Il discorso del Mirabeau fu inefficace. Egli fu battuto, e con la costituzione del 1791 fu data al Corpo legislativo la facoltà di fare i trattati, di dichiarare la guerra, e di concludere la pace.

Tutti sanno come la costituzione del 1791 abbia preparato la repubblica.

L'argomento fu oggetto di discussione negli anni successivi, ed in occasione della redazione delle costituzioni degli anni terzo ed ottavo fu ampiamente dibattuto. Si concluse, dando all'assemblea l'esame e la ratifica dei trattati.

Erano tempi vertiginosi, e, finchè non fu costituito il Consolato, il Governo non poteva stipulare i trattati senza una legge del Parlamento. Dal 1814 al 1870, prevalse la opposta teoria: le dichiarazioni di guerra, le conclusioni della pace, i trattati di commercio e le alleanze, competevano al potere esecutivo.

Oggi, in Francia, sotto il regime repubblicano, in virtù della costituzione del 1875, il presidente stipula e ratifica i trattati. Si ricorre alle Camere nel caso di oneri finanziari o di mutamenti territoriali.

In Inghilterra, non se ne è mai dubitato. Sempre al Re è stato riconosciuto questo diritto.

Del resto, o signori, è più questione di forma che di sostanza, salvo per quello che avvenne in

Francia dal 1814 al 1870 e di cui ragionerò più innanzi.

Non si può dichiarare la guerra senza chiedere il danaro alla Camera, la quale può accordarlo o negarlo. Diguisachè in questo modo non abbiamo i pericoli del tempo di Pericle; ma' abbiamo tutte le garanzie.

Il potere esecutivo deve venire alla Camera e la Camera decidere... (*Interruzione*); ma (dice il mio vicino) avrà la maggioranza. Anche Pericle doveva avere la maggioranza. Se la maggioranza non vi è, il ministro se ne va; se la maggioranza c'è, vuol dire che il paese vuole quello che il ministro propone. I Governi di libertà sono Governi di maggioranza. Sono il solo modo d'impedire le violenze, e, dinnanzi alla maggioranza che rappresenta la sovranità, dobbiamo tutti piegarci. Finalmente, quando il trattato di pace che chiude la guerra porta o onere finanziario, o diminuzione di territorio, sono sempre le Camere che debbono essere invocate e debbono provvedere.

Dal 1814 al 1870, in Francia, la prerogativa del potere regio in quanto ai trattati era assoluta; non era necessario che fossero i trattati presentati alle Camere. E qui ricordo un fatto che ha la sua importanza.

La costituzione del '52, la quale non era a un dipresso che una copia delle costituzioni monarchiche della Francia, dava al presidente della Repubblica pieno diritto di dichiarare la guerra, concludere la pace, far trattati di alleanza e di commercio, al che fu poi aggiunto con un senatus-consulto del dicembre 1852, che i trattati di commercio avevano forza di legge. Al 1869, quando l'impero francese accennò ad assumere una forma parlamentare, fu decretato che i trattati di commercio dovessero essere sottoposti alla Camera onde aver forza di legge.

L'onorevole Bonghi, diceva che, nel testo dell'articolo 13 della Costituzione francese del 1830, non c'erano le parole scritte nel nostro Statuto, quelle cioè che obbligano il potere esecutivo a presentare i trattati al Parlamento, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano. Questa eccezione non fu scritta, perchè nella costituzione del 1814, come in tutte le posteriori costituzioni monarchiche, si volle dare piena potestà al capo dello Stato, di stipulare i trattati. Non ostante ciò, dagli scrittori fu dibattuta la questione se, indipendentemente dal silenzio nelle Costituzioni di questa eccezione, vi fosse obbligo di presentare alla Camera i trattati tutte le volte che importassero onere per lo Stato o variazione di territorio; e Pellegrino

Rossi fu di quest'avviso, e dalla cattedra sostenne cotesta tesi.

Io non compresi veramente quello che intendeva dire l'onorevole deputato Bonghi, quando parlando dei diritti regi e riferendosi all'articolo quinto dello Statuto dichiarò che quei diritti in apparenza fossero esercitati dal Re; ed aggiunse, che quei diritti debbono essere esercitati dal Re per volontà propria. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*).

Ha detto proprio così! Scrisi le sue parole, mentre Ella parlava. (*Nuova interruzione dell'onorevole Bonghi*).

A scuola si viene anche qui; ma non tutti i maestri danno buone lezioni, onorevole Bonghi. (*Bene! Bravo! — Ilarità ed applausi a sinistra*).

Nei Governi costituzionali essendo ammesso, per principio, che il Re è inviolabile, e che di tutti gli atti suoi un ministro debba rispondere, la questione è risolta. Nell'esercizio delle prerogative della Corona, ci deve essere accordo tra Re e ministri; ma, innanzi al Parlamento, ancor che il Re abbia la stessa volontà del Ministero, è sempre il Ministero che ne è responsabile. (*Benissimo!*)

Quindi, non c'è punto a temere dei pericoli cui accennava l'onorevole deputato Bonghi.

Procediamo oltre.

L'onorevole Arbib ebbe la cortesia di difendere il potere esecutivo ed i ministri che, sino al mese scorso, ebbero la disgrazia di essere al potere. Io ne lo ringrazio. Ma la Camera ricorderà che, per questa incresciosa impresa d'Africa, ebbi sette voti di fiducia, e, per nove volte, la questione fu dibattuta e la condotta del Governo fu dalla Camera approvata. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*).

Anche dall'onorevole Bonghi.

Bonghi. Non sempre.... (*Ilarità*) E poi non sono logico io!

Crispi. La questione dei trattati fu discussa il 5 e il 6 marzo 1890.

L'onorevole Bonghi, se ritornasse indietro e leggesse il rendiconto di quelle due tornate, troverebbe, nel mio discorso d'allora, a un dipresso la risposta alla sua mozione di oggi.

In quella occasione, la Camera chiuse la discussione, anche in merito all'articolo 5 dello Statuto, con un voto di fiducia al Gabinetto.

Tutti i trattati conclusi in Africa, che importavano un onere alle finanze dello Stato, furono presentati alla Camera ed approvati, compreso quello del prestito a Menelik, onorevole Bonghi,

siccome giustamente ha ricordato l'onorevole presidente del Consiglio.

Non furono presentati all'approvazione della Camera quelli che era nella potestà del Re di ratificare.

E ricorderà anche l'onorevole Bonghi un altro fatto.

Il 12 dicembre 1888 anch'egli mi chiese quale era la mia opinione sul modo di esplicare la nostra sovranità in Africa: e gli risposi adducendo le medesime ragioni, cioè che non è necessaria una legge.

Non dico che egli ne sia rimasto contento, ma serbò il silenzio.

Bonghi. Era una interrogazione!

Crispi. Sia pure, ma allora vigeva l'antico regolamento.

Del resto, siccome Ella nelle interrogazioni sa far uso ed abuso del regolamento, il suo silenzio mi basta per credere che Ella non avesse nulla da opporre. (*Viva ilarità*).

Senta, onorevole Bonghi, a parte la questione di forma, la quale è sostanziale questa volta, per lo scopo cui mira, la Camera deve respingere la sua mozione!

La sua proposta non è logica, e per un *loico* come lei, Ella comprende che l'accusa è grave!

Noi siamo in un tempo in cui la sola parte del mondo che resta da aprire alla civiltà è una gran porzione dell'Africa. (*Interruzione*). L'America fu scoperta quando noi eravamo piccini e divisi, quando questa Italia una non esisteva. E pur troppo noi abbiamo il dolore di dover ricordare che i nostri esploratori scoprirono la miglior parte del Nuovo Mondo, mentre poi le altre nazioni di Europa colsero i frutti delle loro scoperte. Se allora, perchè eravamo divisi e piccini non potemmo cogliere i benefici della scoperta del Nuovo Mondo, non commettiamo oggi l'errore, ora che siamo una grande Nazione, non commettiamo l'errore di lasciarci prendere dagli altri quello che possiamo prendere ed a cui anche noi abbiamo diritto! (*Bene! Bravo!*)

Orbene, se per occupare quei territori, ad ogni occasione si dovesse venire alla Camera, i nostri rivali non ci lascerebbero, certamente, il tempo di agire, e li occuperebbero prima di noi.

Sarebbero vane allora le deliberazioni del Parlamento; direbbe tante cose l'onorevole Imbriani da non darci il tempo di operare al momento opportuno; ed anzi, aprirebbe gli occhi a coloro che contrastano la nostra azione e li invoglierebbe a toglierci quello che noi crediamo ci debba spettare.

Dopo di ciò ringrazio la Camera della sua be-

nevola attenzione! (*Benissimo! — Bravo! — Applausi a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mirabelli.

Bonghi. Ho chiesto anch'io!

Presidente. Ella sa che ha il diritto di parlare ancora...

Bonghi. Sì, ma pur troppo tutti i diritti sono violati!... (*Si ride*).

Mirabelli. L'onorevole Crispi consentirà che io dica pochissime parole intorno ad un'affermazione sua.

Egli ricordava l'assemblea costituente e la storia francese dal 1791 al 1875.

Il Mirabeau non sostenne che la dichiarazione della guerra e la conclusione della pace fossero diritti regi, quando il Barnave fu propugnatore della sovranità popolare.

Il Barnave voleva che il diritto di pace, il diritto di dichiarare la guerra e le alleanze fossero prerogative esclusive del Corpo legislativo.

Il Mirabeau voleva invece che l'esercizio di questi diritti fosse insieme delegato al corpo legislativo ed al potere esecutivo, ed anzi, rispondendo a coloro i quali sostenevano il diritto regio, tra cui l'abate Maury, dimostrò che se i poteri dello Stato devono concorrere tutti alla espressione della volontà generale, non si può ad alcuno di essi, e tanto meno alla Corona, conferire la delegazione assoluta, esclusiva, nell'esercizio di diritti sovrani così eminenti.

Ogni altro principio (disse testualmente il Mirabeau, che pur fu allora stigmatizzato come un grande apostata della democrazia) importerebbe la schiavitù della nazione.

Nella costituzione del 1875 poi non è sancito che il capo dello Stato abbia il diritto di intimare la guerra. Niente affatto! Nell'articolo 9 della legge costituzionale sui rapporti dei poteri pubblici è detto:

« Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres. »

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Cappelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cappelli. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di spese per provvedere ad un'inchiesta amministrativa nella colonia Eritrea.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sulla mozione del deputato Bonghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io dirò soltanto poche parole. Il deputato Crispi ha ricordato il periodo dal 1814 al 1870.

Parlo per ciò che riguarda le Carte costituzionali; parlo per rispetto all'applicazione di una certa Carta, perchè così vengono chiamate. Ma che cosa ci diede quel periodo? Ci diede niente meno che il diritto dell'intervento; ed in questo modo fu possibile che la Francia andasse in Spagna, per rimetterci un Re che gli spagnoli non volevano. Nel 1823, fu discusso quest'intervento e nel 1823, fu cacciato dalla Camera Manuel, per essersi opposto, ed aver rivendicato precisamente quei tali principii legislativi della rivoluzione francese.

Ora si ha un bel dire: la Corona non può dichiarare la guerra senza averne ottenuti i mezzi dal Parlamento. Ma se questa guerra fosse dichiarata; se fosse già impegnato l'onore della nazione, la sicurezza della nazione; se il nemico si avanzasse chi potrebbe negare questi danari. Naturalmente è questa una coazione; non è più l'espressione volontaria e spontanea della rappresentanza del paese! Dunque c'è un errore, un errore grave in tutto ciò; e si trattano questi impegni, come se si trattasse della firma di una cambiale.

Invece, i trattati di questo genere o le dichiarazioni di guerra o di pace, negli Stati moderni, negli Stati, che hanno la loro base nella sovranità della nazione, devono erompere dalla coscienza nazionale, dall'opinione pubblica. È questa la quale s'impone per la prima, ed indica la via, che si deve seguire. Abbiamo le guerre dell'indipendenza, le quali sono state indicate dall'opinione pubblica, il potere esecutivo non ha fatto che seguire l'impulso, che veniva determinato dal paese. E così dovrebbe essere sempre.

Veniamo alla questione d'Africa.

Il deputato Crispi ha detto: non c'era più che l'Africa da occupare. È giusto. Ma noi abbiamo occupato il punto peggiore, e ben lo diceva il deputato Crispi nel 1885, quando rimproverava il potere esecutivo di esserci andato senza avere consultato il potere legislativo. Parmi adunque che adesso le sue parole siano in contraddizione con quelle, che pronunziava allora.

E dove poi siamo andati a ficcarci? Nel Mar Rosso, nel fondo di un sacco dove dobbiamo re-

stare legati, mancipii di chi ci permette di rimanerci e non ci caccia via a suo beneplacito; e dobbiamo seguire quella politica, che vuole l'Inghilterra. Io tengo molto all'amicizia dell'Inghilterra e al buon accordo con essa; ma sempre sul piede dell'uguaglianza, non piegando il capo ed essendo obbligati a fare da mancipii.

Dunque anche il sito è stato male scelto. Ora in ciò che ha detto l'onorevole presidente del Consiglio una sola cosa ho trovata giustissima e vera: quella che riguarda il criterio, che si deve avere del territorio africano, ben distinto dal criterio che si ha del sacro suolo della patria nostra. In questo sono pienamente d'accordo con lui, e partendo da questo punto sarei ben lieto se ci ritirassimo da quella terra maledetta che è l'Africa.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Permettetemi, signori, di ricordare una massima, la quale io ho avuto l'onore di ripetere due giorni sono.

La massima, come dicevo, è di uno dei più grandi spiriti, comparsi in questo mondo, ed è questa, e la ripeto per me non per gli altri acciocchè corregga me nel caso che io ad essa venissi meno, ed è questa: che è da uomo rozzo, l'uscire dai termini del proprio soggetto nel discorrere. Io voglio avere grande riverenza a questa massima e tenterò di restare più che posso nei termini della tesi, che mi propongo, giacchè intendo che si possano e fuori di quella tesi e attorno di essa dire molte altre cose, ma intendo altresì che quando si dice una cosa non sia possibile di dirne un'altra.

Ora, o signori, io ho visto così nelle interrogazioni, che mi sono state fatte, come nel discorso dell'onorevole Crispi, una grande smania di uscir dalla questione. L'onorevole Crispi con quella erudizione in diritto costituzionale, che gli è propria, ha persino discorso di una delle più difficili questioni, che esistano appunto nel diritto costituzionale, cioè a dire del diritto di pace e di guerra; difficile questione perchè è stato esercitato assai volte male dai principii e sarebbe di certo assai peggio esercitato dai popoli.

Ora non è questa la questione. La questione è quella, la quale io proposi altra volta, come ha ricordato lo stesso onorevole Crispi. E l'onorevole Crispi mi rispose allora con parole non diverse da quelle che ha usato ora.

Io non apersi bocca dopo le sue risposte, perchè non credevo di averne il diritto e temevo l'onorevole presidente della Camera, vigile cu-

stode del regolamento... (*Si ride*) Non risposi nulla, anche perchè vidi, e forse vidi male, che l'onorevole Crispi non era ancora padrone dell'articolo 5 dello Statuto; e dico forse vidi male, giacchè a guardare l'oratore si comprende qualche volta così male come quando se ne trascrivono le parole via via che egli parla, perdendo così la sintesi del discorso, volendone conservare i particolari. Ora, io vedo che anche adesso, l'onorevole Crispi me lo perdoni, quell'articolo 5 dello Statuto era in parte nuovo a lui stesso, nel suo ultimo paragrafo. Sicchè mi pareva scorgere nel suo viso che quando egli leggeva che i trattati di alleanza erano soggetti al voto della Camera, quando implicassero variazioni di territorio, quella parola "variazioni", gli producesse come una *crispazione*, per dirla alla francese, e lo fermò quasi nel suo discorso che finì subito dopo.

Ora io mi devo solamente scolare, dopo il discorso dell'onorevole Crispi, da qualche parola che potrebbe far credere che io, nel proporre la mia mozione, non fossi stato conforme al complesso dei miei concetti politici. Io sono stato conforme, perchè, come ho detto, codesti diritti della prerogativa regia, che avrei molto desiderato che si fossero potuti rispettare in tutto e per tutto, sono stati inghiottiti tutti dal diritto ministeriale; così questi come gli altri. E mentre noi parliamo, in apparenza, di diritti della prerogativa regia, parliamo in realtà di diritti o di arbitrii del potere ministeriale, arbitrii che nel funzionamento reale del Governo parlamentare noi non abbiamo nessun modo di fermare, se non li fermiamo per regola determinata della nostra volontà stessa. Dappoichè se voi ponete la regola ed il freno di questi arbitrii nella sola minaccia della responsabilità, tutti quanti voi sapete che questa minaccia risulta nulla nel regime parlamentare; (*Bene!*) e che in realtà questi arbitrii, non limitati dalle consuetudini del Parlamento, come sono limitati, per esempio, in Inghilterra, si allargano o si restringono capricciosamente: sicchè accade che per questioni incidentali, la maggior parte delle volte una maggioranza della Camera punisce, per un fatto qualsiasi, non si sa poi quale, un Ministero che gli è venuto a noia, ed il Ministero che il giorno prima pareva che avesse una maggioranza enorme, d'un bel tratto si trova per terra senza sapere perchè. (*Si ride*).

Ora, o signori, credete voi che senza circondare il Governo parlamentare di consuetudini determinate, di consuetudini fisse, questo Governo si regolarizzerà mai sul serio?

In Inghilterra lo Statuto manca, ma le consuetudini ci sono; in Inghilterra non è detto in nessuno Statuto che un trattato non si possa tenere occulto dal potere esecutivo per un tempo indeterminato, ma il potere esecutivo non fa più un trattato simile. In Inghilterra non è detto che il potere esecutivo non possa (giacchè il concetto è diverso da quello che è presso di noi) non possa, per proclamazione, annettere o abbandonare una parte del Regno, sia colonia o territorio europeo; ma l'opposizione è vigile, l'opposizione è forte, l'opposizione è appoggiata da una forte opinione del paese. E quando il Governo fa un trattato di questo genere, per annettere, o per diminuire il territorio, sia coloniale, sia del Regno, allora questa opposizione vigile, forte, costituita gagliardamente sopra partiti perfettamente intesi intorno alla loro azione, e assai poco divisa oggi da attinenze personali, questa opposizione, dico, ferma il Governo che è obbligato non solo a presentare il trattato davanti alla Camera, ma a discutere e a darne quelle maggiori spiegazioni che dal trattato stesso non risultassero.

Dunque io ho detto questo e non quello che, mentre la mia voce feriva a parte a parte l'orecchio dell'onorevole Crispi, egli ha potuto trascrivere.

Ma Dio buono! ma non lo vedete che sono costituzionali tanto il Governo germanico, che il Governo austriaco e l'italiano? Costituzioni ne hanno questi tre Governi del pari; ma vi pare che il regime germanico, prussiano, austriaco abbiano la stessa natura del nostro?

Ellena. L'ungherese sì!

Bonghi. L'ungherese sì, ma io non l'ho nominato, perchè lo nomina lei? (*ilarità*).

Noi dobbiamo mettere nella realtà codesto sistema parlamentare, che noi non troviamo determinato nel nostro Statuto, ma che per felicità di tempi, per condiscendenza di Principi, per la facile adattazione, mi si permetta di dir così, delle nostre condizioni, si è stabilito tra noi.

Ma appunto perchè questo regime parlamentare non vada a male, perchè non diventi una diminuzione del potere legislativo, bisogna che via via, e per mezzo di risoluzioni della Camera, se vi piace, o per mezzo di leggi, o senza leggi, e senza risoluzioni, ma per via di qualche cosa più forte che non siano le mozioni e le leggi, per via di consuetudini fermamente mantenute al potere esecutivo sia impedito d'esercitare arbitrii soverchi; affinchè il potere legislativo non sia ridotto alla mera funzione di accettare qualunque

cosa al potere esecutivo piaccia di fare, fermandolo solo di tratto in tratto, senza chiara ragione pel paese, senza profonda discussione, ma solo per una combinazione di partiti, o per una combinazione di circostanze fortuite, come è avvenuto l'ultima volta, quando il Ministero fu abbattuto.

Noi dobbiamo, soprattutto, tendere a ciò che il paese capisca quello che facciamo, che il paese sia perfettamente a giorno dei motivi per cui facciamo una cosa o l'altra.

È molto difficile questo, ma non dobbiamo aumentare questa difficoltà, che è già grande, perchè altrimenti la rendiamo enorme, e quando questa difficoltà è resa enorme, noi restiamo fuori del paese, ed il paese resta fuori di noi, e non può quindi più esercitare alcuna influenza sopra di noi.

Onorevoli colleghi, l'onorevole presidente del Consiglio ha, col suo discorso, fatto due cose. Prima di tutto ha debolmente e cortesemente, come suole, combattuto la mia mozione: secondariamente l'ha riconosciuta ragionevole e necessaria, perchè già, prima che la Camera votasse, egli ne ha sentito l'effetto, ed ha presentato alla Camera quattro disegni di legge appunto per conformarsi alla mia mozione e per provare che nell'intimo del cuor suo sentiva che vi erano fatti del Ministero precedente, o suoi, (non so precisamente a chi attribuirli, poichè non mi ha voluto dire le date), i quali esigevano che la Camera sancisse per legge le deliberazioni del potere esecutivo.

Io potrei fino ad un certo punto contentarmi. Egli ha di più ricordato che due trattati erano già stati presentati dal Ministero precedente alla Camera, ed erano stati da esso fatti approvare per legge; l'uno, quello appunto che io aveva citato del protettorato con l'Aussa, e l'altro per la convenzione fra l'Italia e l'Etiopia.

È strano che appunto la legge che approvò questa convenzione non abbia potuto poi esser resa accettabile alle parti, e se ne discuta ancora. Noi abbiamo approvato la convenzione, ma non è stata ancora approvata dall'altra parte.

Crispi. È approvata.

Bonghi. No, no; dal momento che si dice che Menelik non ha accettato il vostro protettorato!

Ad ogni modo il presidente del Consiglio riconosce che alcuni atti, o suoi o del Ministero precedente, hanno bisogno di essere presentati alla Camera per essere convertiti in legge, e questi implicano tutti spese fatte dal potere esecutivo.

Dunque io ho avuto almeno questo merito. (*Interruzioni dell'onorevole Torraca*).

Certamente l'onorevole Torraca ne avrebbe dei

molto maggiori, ma io mi contento di questo. (*Si ride*).

Torraca. Domando di parlare.

Bonghi. Io ho avuto questo merito. D'altra parte l'onorevole Arbib, pur combattendo la mia mozione, pare abbia detto che in una piccola parte l'approvava. Già è qualcosa che una mozione sia da approvare in una parte anche piccola. Spesso succede che non sia da approvare neanche in un piccolo punto. (*ilarità*).

L'onorevole Crispi ha combattuto la mia mozione nella forma e nella sostanza. Quanto alla forma ha detto che io non dovevo presentare una risoluzione se volevo che la Camera decidesse le cose dette nella mozione. In ciò credo che egli abbia sbagliato...

Crispi. No, no.

Bonghi. Lei naturalmente crede di no.

Crispi. Legga l'articolo 73 dello Statuto.

Bonghi. Aspetti un momento. Io posso convenire con lei che la risoluzione non sarebbe bastata.. (*Si ride*).

Perchè fate questo? (*Si ride*).

Non so se nel Parlamento nostro, ma nel Parlamento inglese, ad esempio, presentata una risoluzione da un deputato o dal Ministero stesso (così ha proceduto Disraeli nell'ultima riforma elettorale) alla Camera, si sente il parere di essa su quella risoluzione, e, quando la Camera l'accetta e il proponente voglia addirittura che la soluzione diventi norma legale, si presenta un disegno di legge.

In questa maniera si suole fare ed in questa maniera avrei fatto forse anche io se la mozione fosse stata accettata. Non difetta essa dunque nella forma, e non difetta neanche nella sostanza, giacchè nella sostanza bisogna considerarla in quei termini precisi nei quali la ho posta. Io non ho discorso di cose molto larghe e vaste. Ho detto questo: quali sono i trattati che importano onere alla finanza? Diteli. Se voi credete che siano solamente quelli che oggi costringono il Parlamento a votare fondi, io dissento da voi; io credo che importino oneri alle finanze dello Stato anche i trattati le cui combinazioni possano diventare una ragione eventuale di spesa.

Quali sono i trattati che importano variazione di territorio? Quelli soltanto che questa variazione importano nell'interno del Regno? Quelli soltanto che importano diminuzione del territorio del Regno? Io credo che sono trattati che importano variazioni al territorio del Regno anche quelli che la ammettono nelle colonie; anche quelli che la ammettono in qualunque acquisto

che sia al Regno annesso. Se voi non riconoscete questo diritto del potere centrale allo Stato, allora cotesto potere esecutivo dello Stato resta padrone di fare, disfare, di contraffare, di accrescere e di diminuire la responsabilità dello Stato, come più gli pare e piace.

Tutto quello che si dice di territori dipendenti dallo Stato e non ostante non dipendenti dai poteri pubblici dello Stato, a me pare una vera confusione d'idee, tratta da un cattivo studio della legislazione francese; ed io desidero ad ogni modo che da questa confusione il mio paese esca, perchè non avvenga, come è avvenuto altre volte e come è succeduto testè, che il potere esecutivo, anche senza volerlo, anche malgrado che dica di non volerlo, sia precipitato in un'impresa, alla quale diceva di volersi rifiutare.

Noi abbiamo speso per l'Africa da 120 a 130 milioni...

Imbriani. 200 milioni.

Bonghi. Non lo so. Ad ogni modo noi siamo andati prima a Massaua, poi a Saati, poi più in là, all'Asmara, e non so dove; e non ci saremmo fermati, se l'Inghilterra non ci avesse impedito di andare a Kassala. Ma quando, domando io, quando la Camera è stata chiamata a giudicare di queste spese? Mai, mai. (*Conversazioni*)

Ora, questo dobbiamo impedire per l'avvenire; e questo io volevo che fosse impedito con la mia mozione. La mia mozione non basta? Se non bastasse, allora od altri od io dovremmo proporre una legge che determinasse i limiti del potere esecutivo, rispetto al potere legislativo, in una questione la quale si è già allargata e la quale, come l'onorevole Crispi ha detto, qualunque sia un po' tardi, si potrebbe allargare anche di più. Mi pare che la Camera non possa continuare in questa assoluta dipendenza del potere esecutivo e nella erronea interpretazione dell'articolo 5.

L'onorevole presidente del Consiglio forse insisterà nella opinione che ha espresso; ad ogni modo, io dirò che, almeno in parte, l'opinione teorica che egli ha espresso, è combattuta dalla presentazione dei quattro disegni di legge, che egli ha fatto oggi. Mi dispiacerà che, nella teorica, non sia d'accordo con me; ma mi contenterò, per ora, della pratica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Dirò due sole parole. Fra la lezioni di due maestri, l'onorevole Crispi e l'onorevole Bonghi, dichiaro che accetto la lezione dell'onorevole Crispi.

Questa mozione, se ha un valore pratico, non può esser che questo: dobbiamo noi fare una politica coloniale? Dobbiamo noi fare una politica estera? È inutile, onorevole Bonghi: l'articolo dello Statuto sia interpretato in un modo o in un altro, voi non potrete impedire certe correnti, certi bisogni, certe alleanze; e non potete impedire al potere esecutivo di prendere le sue responsabilità, che si esercitano come si esercitano in un Governo parlamentare.

Nessuno, qui, ha abdicato: non hanno abdicato coloro i quali combattevano quella politica; non abbiamo abdicato noi che l'abbiamo approvata. Quindi, è meglio andar dritto alla questione. Lasciamo da parte l'articolo 5 dello Statuto; e soltanto discutiamo se vogliamo un trattato d'alleanza e se vogliamo fare della politica coloniale.

Queste sono le questioni pratiche.

La Camera ha deciso già a favore della politica delle alleanze, a favore della politica coloniale; nè voi potete mettere il potere esecutivo nella condizione di affermare questi o quei particolari. Non potete vincolare il potere esecutivo...

Imbriani. Potete decidere un'altra volta!

Torraca. L'onorevole Bonghi dice: ma voi impegnate lo Stato in una spesa. Ma non è col trattato, sibbene con tutto il suo indirizzo politico, che lo Stato si impegna in una spesa eventuale. Non c'è bisogno di presentare un trattato, posto che è nota la politica del Ministero.

Questo indirizzo non piace? La maggioranza può accettarlo e rifiutarlo ed ogni volta che fa e rifà i ministeri, fa e disfa i trattati.

Dunque la questione del presentare o non presentare i trattati alla Camera è una piccola questione... (*Proteste — Interruzioni*).

Bonghi. Piccola finchè vorrete, ma quella si discute.

Torraca. Ma questa questione non mena a nulla, l'onorevole Crispi l'ha ben dimostrato, ed io consento con l'onorevole Crispi.

Ho preso la parola quando l'onorevole Bonghi ha detto che la sua mozione ha almeno avuto un merito, quale? Quello di provocare la presentazione delle convenzioni colle quali si dà una sovvenzione agli Habab e ai Beni-Amer! Or, a mio parere, l'onorevole presidente del Consiglio ha fatto bene a presentarle, ma avrebbe fatto meglio a non presentarle. (*Oh! — Rumori*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arbib.

Arbib. (*Ooh! ooh! — Segni d'impazienza*) Ho

soltanto due parole da dire, e le dirò malgrado qualunque rumore. (*Rumori*).

Io sostengo e torno a sostenere che non è necessario in questa Camera di richiamare chiacchissia alla retta applicazione dello Statuto; perchè il potere esecutivo ha sempre interpretato come si doveva quell'articolo dello Statuto.

Qual'è la prova? Queste due *Gazzette ufficiali* che ha già citato l'onorevole Bonghi portanti la convenzione col sultano di Aussa e la convenzione col Re d' Etiopia, le quali entrambe appunto perchè recanti onere per lo Stato furono sottoposte al Parlamento ed approvate per legge.

L'onorevole Bonghi, che è mio maestro in diritto costituzionale ha parlato con la sua consueta eloquenza; ma io gli sarei stato molto più grato, dal momento che voleva ammonire la Camera a difendere le sue prerogative se, invece di spaziare nel campo delle generalità, ciò che forse (se mi consente di dirlo giacchè egli cita così spesso l'Inghilterra) alla Camera dei Comuni non avrebbe potuto fare con tanta larghezza, avesse detto a questa Camera: " il tale trattato o la tale convenzione furono fatti e ratificati senza che, in onta all'articolo 5 dello Statuto, il Parlamento ne avesse notizia; io protesto contro questo modo di condursi del potere esecutivo e lo richiamo all'adempimento dei suoi doveri. " In questo modo avrebbe fatto, a parer mio, molto ma molto meglio perchè la censura sarebbe stata circoscritta, ed ognuno avrebbe potuto vedere se fosse fondata o no.

Ma finchè l'onorevole Bonghi si diffonde come fece oggi in teorie generali e nell'enunciare lagnanze che sono nel caso pratico annullate dalle pubblicazioni della *Gazzetta ufficiale*, me lo perdono, ma con tutto il suo sapere egli fa opera vana!

Presidente. Onorevole Bonghi, mantiene o ritira la sua mozione? Ella sa che per ritirarla occorre che dieci deputati non si oppongano!

Bonghi. Sarà meglio che la Camera voti come le pare...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Come già dissi, quando parlai la prima volta, io non posso accettare la mozione dell'onorevole Bonghi. Avrei desiderato che egli spontaneamente l'avesse ritirata, perchè provocare su quella un voto non converrebbe, a mio avviso, nemmeno alle sue tendenze ed alla sua dottrina. Ma poichè l'onorevole Bonghi mantiene la sua mozione, io dichiaro che il Governo voterà contro. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Considerando che in realtà l'onorevole presidente del Consiglio, mentre ricusa a parole il suo assenso alla mia mozione, ha mostrato di accettarla colia presentazione di quei quattro disegni di legge comunicatici dall'onorevole presidente; e considerando altresì che, se la Camera votasse, sarebbe rincrescevole che respingesse la mia proposta, così io, riservandomi di ripresentare la questione in un altro modo o sotto altra forma, per aderire anche al desiderio del presidente del Consiglio, ritiro per ora la mia mozione. (*Bravo!*)

Presidente. Dieci deputati non opponendosi al ritiro della mozione dell'onorevole Bonghi, la dichiaro ritirata.

Di San Donato. Perchè l'ha presentata?

Presidente. Perchè avea il diritto di presentarla.

Presentazione di quattro disegni di legge.

Presidente. Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, della presentazione di quattro disegni di legge per l'approvazione delle seguenti convenzioni:

a) Protettorato ai Capi degli Habab - Assegno mensile di 500 talleri.

b) Protettorato ai Capi dei Beni Amer - Assegno mensile di 400 talleri ridotto indi a lire 1800.

c) Protettorato al sultano di Obbia - Assegno annuo di 1200 talleri.

d) Protettorato al sultano dei Miggertini - Assegno annuo di 1800 talleri al sultano dei Miggertini e di 600 talleri al sultano di Obbia.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ora prego la Camera di prestarmi attenzione.

Oggi doveano venire in discussione in prima lettura i tre disegni di legge: Modificazione all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito;

Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1871;

Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativo alle rafferme con premio.

La Camera poi aveva deliberato che domani dovesse incominciare la discussione del bilancio

di assestamento previe due interpellanze, che furono iscritte nell'ordine del giorno a tempo fisso.

Ora io le domando se intenda di derogare alla deliberazione presa, cioè di non cominciare domani la discussione del bilancio di assestamento, oppure vuole rimandare la discussione in prima lettura dei disegni di legge militari a dopo le ferie di Pasqua.

Pelloux, ministro della guerra. Io dichiaro che sono agli ordini della Camera, però non posso nascondere che, se domani non venissero in discussione in prima lettura questi disegni di legge, bisognerebbe probabilmente rimandarli dopo Pasqua.

Ora debbo far notare alla Camera che due di questi disegni di legge hanno un'importanza abbastanza grave: uno è quello che riguarda il contingente del 1871, l'altro, è un disegno di legge che è conseguenza di un impegno preso dal Governo sino dall'anno scorso nella seduta del 28 giugno 1890, se non isbaglio, quando si votò un articolo aggiuntivo al bilancio di previsione dell'anno 1890-91 per prolungare l'obbligo nel servizio della milizia mobile ad una classe anteriore, quest'obbligo decade al 30 giugno 1891, se prima di quel giorno la legge, che io ho proposta per modificare gli obblighi di servizio non fosse approvata dai due rami del Parlamento, ciò porterebbe un grave danno all'esercito.

Dopo questo me ne rimetto alla Camera.

Presidente. Io interrogherò la Camera; ma del resto, onorevole ministro della guerra, le osservo che il beneficio che si avrebbe consisterebbe in ciò che i tre disegni di legge ammessi in prima lettura potrebbero andare sabato agli Uffici per la nomina della Commissione. Ma Ella comprende bene, che sopravvenendo le vacanze, la Commissione non fa nulla; tanto varrebbe dunque che si rimandasse la prima lettura dopo le ferie. L'onorevole ministro dopo le ferie potrà chiedere l'urgenza per questi tre disegni di legge.

Pelloux, ministro della guerra. Ripeto che sono agli ordini della Camera; ma siccome il presidente ha fatto una proposta, che contavo di fare io, cioè di rimandare la discussione dei tre disegni di legge dopo le vacanze e di domandarne l'urgenza, così fo mia la proposta del presidente.

Presidente. Onorevole Di Breganze, ha facoltà di parlare.

Di Breganze. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro è inutile che io parli. Voleva dire che questi disegni di legge sono di tale importanza per l'esercito, che la loro discussione non può essere strozzata; quindi sarà meglio discuterli

dopo le vacanze con maggiore quiete e tranquillità.

Presidente. Propongo dunque che domani la Camera, dopo le due interpellanze iscritte nell'ordine del giorno a giorno fisso, cioè quella dell'onorevole Beltrami e quella dell'onorevole Molmenti, incominci subito la discussione del bilancio d'assestamento; le leggi militari saranno iscritte come primo argomento da discutere dopo le ferie.

L'onorevole ministro dichiara fin d'ora di chiedere su di essi l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza si intenderà approvata.

(È approvata).

Prampolini. Ieri ho presentato una interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Onorevole Prampolini ora l'onorevole presidente del Consiglio non è presente; quando sarà presente dichiarerà se e quando intenda di rispondere alla sua interpellanza.

Presentazione d'una domanda d'interrogazione.

Presidente. Dò comunicazione alla Camera di una domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere come e quando intende soddisfare al debito già liquidato in lire 3,599,378.47 che lo Stato ha contratto con le Province lombardo-venete, come conseguenza della liquidazione del fondo sociale pel nuovo censimento lombardo-veneto.

« Marazzi. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione.

Presidente. E stata presentata la relazione della Giunta per le elezioni sull'elezione contestata del collegio di Forlì. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e la discussione sull'elezione resta fissata per giovedì.

Proclamasì il risultato delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Dò comunicazione dei risultamenti della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire

19,044. 17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 " *Ministero — Spese d'ufficio* " dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1889-90. (24)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	207
Contrari	38

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 65,542. 78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 85 " *Scuole tecniche — Personale (Spese fisse)* " dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1889-90. (25)

Presenti e votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	205
Contrari	39

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 3,340. 42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 127 " *Assegni di disponibilità (Spese fisse)* " dello stato di previsione della spesa del Mini-

sterio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1889-90. (26)

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	203
Contrari	42

(La Camera approva).

La seduta termina alle 5.50.

Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese facoltative autorizzate per l'esercizio 1889-90. (27, 28, 29)
3. Discussione del disegno di legge: Assestamento del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1890-91. (2)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1891 — Tip. della Camera dei Deputati.